

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

---



**SENATO DELLA REPUBBLICA  
VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

**INDAGINE CONOSCITIVA  
SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITÀ E SUL RAPPORTO TRA  
CONTRIBUENTI E FISCO**

**Audizione del  
Comandante Generale della Guardia di Finanza**

**Generale di Corpo d'Armata  
Saverio Capolupo**

**Roma, 18 marzo 2014**

## 1. PREMessa.

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI,

DESIDERO, INNANZITUTTO, ESPRIMERVI GRATITUDINE PER L'OCCASIONE CHE MI È STATA OFFERTA DI ILLUSTRARE ALLA COMMISSIONE **L'IMPEGNO E L'OPERATIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA** NELLA LOTTA ALL'**EVASIONE FISCALE**.

VI RINGRAZIO PER AVERMI CONCESSO LA POSSIBILITÀ DI AFFRONTARE UN TEMA, A ME ASSAI CARO, CHE COSTITUISCE UN **FATTORE CRUCIALE**, NON SOLTANTO NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, MA ANCHE, E IN MODO PARTICOLARE, NEL PROCESSO DI **INCENTIVAZIONE DELLA TAX COMPLIANCE**: MI RIFERISCO ALLE DINAMICHE CHE CARATTERIZZANO IL **RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI**.

NATURALMENTE, QUESTE SI INSERISCONO IN UN **ASSETTO**, SOSTANZIALE E PROCEDURALE, CHE PRESENTA **PLURIMI ELEMENTI DI CRITICITÀ**, DAI QUALI OCCORRE PARTIRE PER COMPRENDERE COMPIUTAMENTE LE RAGIONI DI RELAZIONI NON SEMPRE IMPRONTATE AL RECIPROCO AFFIDAMENTO E ALLA BUONA FEDE, OVVERO, IN DEFINITIVA, **NON SEMPRE RISPETTOSE** DEI PRINCIPI DELLO **STATUTO** DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

IL CONTRIBUTO CHE POTRÒ FORNIRE DERIVA DALLA QUOTIDIANA AZIONE DI SERVIZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DI CHI, CIOÈ, VIVE ALL'INTERNO DI TALE RAPPORTO.

NEL CORSO DEL MIO INTERVENTO **NON MI LIMITERÒ AD EVIDENZIARE ELEMENTI DI CRITICITÀ**: RISCHIEREI, INFATTI, DI RIPETERE OSSERVAZIONI GIÀ FORMULATE IN ALTRE SEDI E DA ALTRI AUTOREVOLI RAPPRESENTANTI DEL MONDO ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE.

**FORMULERÒ**, INVECE, ALCUNE **PROPOSTE** CHE, ELABORATE SULLA SCORTA DELL'ESPERIENZA MATURATA "SUL CAMPO", SONO FINALIZZATE A **MIGLIORARE L'EFFICIENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA**, IN UN'OTTICA DI EFFETTIVO RECUPERO DI RISORSE ERARIALI E, DUNQUE, DI DETERRENZA.

INFINE, PROPRIO IN RAGIONE DELL'OGGETTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA, DARÒ CONTEZZA DELLE **PROCEDURE IN USO AL CORPO** PER GARANTIRE IL **RISPETTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE** NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA; PROCEDURE CHE, PERALTRO, SONO STATE IN GRAN PARTE DISCIPLINATE DA ISTRUZIONI OPERATIVE INTERNE ANCOR PRIMA DELL'INTRODUZIONE DELLO STATUTO.

## **2. IL FENOMENO "EVASIONE FISCALE".**

È INDUBBIO CHE, PER AFFRONTARE COMPIUTAMENTE IL TEMA "EVASIONE FISCALE", OCCORRA, PRELIMINARMENTE, **AVERE CONTEZZA DEL FENOMENO, DIMENSIONARLO** E CERCARE DI **INDIVIDUARE** LA MISURA IN CUI GLI ORGANI DEPUTATI AL CONTRASTO RIESCONO AD **ARGINARE TALE PATOLOGIA** DEL SISTEMA.

L'EFFICACIA NON SI MISURA SOLO CON RIFERIMENTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE MA ANCHE RISPETTO ALLA CAPACITÀ DI INCIDERE SUL FENOMENO, RIDUCENDONE LA PORTATA. E LA GUARDIA DI FINANZA MIRA A RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO.

**L'ITALIA È COLLOCATA, DA UN LATO, AI PRIMI POSTI TRA GLI STATI CON LA PIÙ ALTA PRESSIONE TRIBUTARIA NOMINALE; DALL'ALTRO, TRA QUELLI CON IL PIÙ ELEVATO TASSO DI EVASIONE.**

IN RELAZIONE AL SECONDO ASPETTO, NON ESISTONO STIME UFFICIALI: SI GUARDA, CON FIDUCIA, ALL'ART. 3 DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CHE SI PONE L'OBIETTIVO DI PORRE RIMEDIO A TALE LACUNA, PREVEDENDO LA DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DELL'EVASIONE RIFERITA AI PRINCIPALI TRIBUTI NONCHÉ LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI CON CADENZA ANNUALE.

A PRESCINDERE DALLE DIVERSE STIME ELABORATE E DALLA LORO ATTENDIBILITÀ, È CERTO CHE IL FENOMENO PRESENTA PROPORZIONI TALI DA **IMPORRE PROFONDE RIFLESSIONI** DA PARTE DELLE ISTITUZIONI, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI **AZIONI E CONTROMISURE EFFICACI**, NON ULTERIORMENTE PROCRASTINABILI.

SONO EVIDENTI A TUTTI GLI **EFFETTI DISTORSIVI** DERIVANTI DALLA MANCATA *COMPLIANCE* DEI CONTRIBUENTI, PARTICOLARMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER LO STATO E PER I CITTADINI.

L'EVASIONE FISCALE COSTITUISCE IL PRIMO FATTORE DI **OSTACOLO** ALLA REALIZZAZIONE DI UN **MERCATO PIENAMENTE CONCORRENZIALE**. L'IMPRESA CHE EVADE LE IMPOSTE PUÒ OFFRIRE I PROPRI BENI O SERVIZI AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO PRATICATO DAGLI OPERATORI ONESTI, CONQUISTANDO SIGNIFICATIVE QUOTE DI MERCATO A DISCAPITO DI COLORO CHE COMPETONO LEALMENTE.

NELL'ATTUALE DIFFICILE CONGIUNTURA FINANZIARIA CHE INTERESSA IL PAESE, IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DEVE ESSERE FINALIZZATO NON SOLO AL RECUPERO DI GETTITO MA ANCHE, SE NON SOPRATTUTTO, ALLA TUTELA DELLE IMPRESE SANE E DELLA LORO POTENZIALITÀ COMPETITIVA, AD INCENTIVARE L'INIZIATIVA PRIVATA E A CREARE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER L'INVESTIMENTO INTERNO E DALL'ESTERO. IN SOSTANZA, A PORRE LE BASI PER LA CRESCITA ECONOMICA DELL'INTERO SISTEMA-PAESE.

IL MANCATO GETTITO PER LO STATO SI TRADUCE, INEVITABILMENTE, IN UN **INASPIMENTO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA**, IN TERMINI ASSOLUTI E QUALITATIVI, GENERANDO ULTERIORI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI ED OSTACOLANDO LE POLITICHE DI REDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA, ANCOR PIÙ NECESSARIE IN UN **MOMENTO DI CRISI**.

IN TAL MODO, VENGONO MINATE LE FONDAMENTA DEL **"PATTO" SOCIALE**, IMPEDENDO, DI FATTO, L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI **SOLIDARIETÀ, LEGALITÀ ED EQUITÀ SOCIALE**.

IL "SOMMERSO" È UN FENOMENO INTIMAMENTE CONNESSO ANCHE AD **ALTRI "COMPORTAMENTI" CHE PENALIZZANO L'ECONOMIA NAZIONALE**, QUALI LA **CORRUZIONE** E LA **CRIMINALITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA**, PRODUCENDO ULTERIORI CONSEGUENZE NEGATIVE, IN TERMINI DI CARENTE SVILUPPO, DISTORSIONE DEI MERCATI, **MINORE ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PAESE** PER GLI INVESTITORI ESTERI.

COERENTEMENTE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE CONTENUTE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE DELL'ULTIMO TRIENNIO, LA GUARDIA DI FINANZA FORNISCE IL PROPRIO CONTRIBUTO, QUALE POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE E DI RIPRESA DELLA CRESCITA.

NEL CORSO DEL **2012**, ULTIMO ANNO PER IL QUALE È POSSIBILE CONFRONTARE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA DEL CORPO CON QUELLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO, LA GUARDIA DI FINANZA HA SEGNALATO AGLI UFFICI FINANZIARI:

- RICAVI NON DICHIARATI E COSTI NON DEDUCIBILI AI FINI DELLE **IMPOSTE SUI REDDITI PER 56 MILIARDI DI EURO;**
- **IVA** EVASA PER **4,7 MILIARDI DI EURO.**

UNA PIÙ APPROFONDATA ANALISI DEI DATI CONSENTE DI DISPORRE DI UN SIGNIFICATIVO SPACCATO DELL'OPERATIVITÀ DEL CORPO NELLO SPECIFICO SETTORE.

DEI 56 MILIARDI DI EURO CITATI:

- **OLTRE 17 MILIARDI DI EURO** (IL 30,3%) DERIVANO DA RECUPERI OPERATI SUL FRONTE DELLA LOTTA **ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE**, GRAZIE ANCHE AGLI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA CON ALTRI STATI ED ALL'ATTIVITÀ DEGLI "ESPERTI" DELLA GUARDIA DI FINANZA DISTACCATI ALL'ESTERO QUALI ADDETTI ECONOMICI PRESSO LE AMBASCIATE ITALIANE. I CASI PIÙ RILEVANTI RIGUARDANO I TRASFERIMENTI "DI COMODO" DELLA RESIDENZA DI PERSONE E SOCIETÀ IN "PARADISI FISCALI" E L'INDIVIDUAZIONE DI STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE, OVVERO DI SEDI SECONDARIE NON DICHIARATE AL FISCO DI SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO CHE SVOLGONO IN ITALIA ATTIVITÀ SOGGETTE A TASSAZIONE;
- **22,7 MILIARDI DI EURO** (IL 40,4%) AFFERISCONO ALL'AREA DELL'"**ECONOMIA SOMMERSA**" NAZIONALE (SI CONSIDERI CHE SONO STATI SCOPERTI OLTRE 8.600 EVASORI TOTALI);
- LA RIMANENTE PARTE (CIRCA **16,3 MILIARDI DI EURO**, IL 29,3%) ATTIENE A RICAVI NON CONTABILIZZATI E A COSTI NON DEDUCIBILI RILEVATI CON RIFERIMENTO AGLI ALTRI FENOMENI EVASIVI.

INOLTRE, IL **36% DELL'IVA COMPLESSIVAMENTE EVASA** (1,7 MILIARDI) È RICONDUCIBILE AL NOTO FENOMENO ILLECITO DELLE "**FRODI CAROSELLO**", BASATE SU FITTIZIE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO.

NELLO STESSO ARCO TEMPORALE È RISULTATO FONDAMENTALE IL CONTRIBUTO FORNITO DAL CORPO ALLA COMPLESSIVA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO POSTA IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE HA CONDOTTO ALLA DETERMINAZIONE DI MAGGIORI IMPOSTE PER OLTRE **28 MILIARDI DI EURO**<sup>1</sup>.

SEMPRE NEL 2012, GLI IMPORTI COMPLESSIVAMENTE **RISCOSSI** DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SONO STATI PARI A **12,5 MILIARDI DI EURO**, DATO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUELLO DELL'ANNO PRECEDENTE.

**ANCHE QUESTO SIGNIFICATIVO RISULTATO È STATO CONSEGUITO PER EFFETTO DEL QUALIFICATO E COSTANTE CONTRIBUTO DELLA GUARDIA DI FINANZA** CHE FORNISCE, QUOTIDIANAMENTE, IL PROPRIO SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ EQUITALIA.

LA LOTTA ALL'EVASIONE ESIGE, TENUTO CONTO DELLA **PERVASIVITÀ** DELL'ILLECITO TRIBUTARIO, UNA **RISPOSTA COMPATTA, GLOBALE, UNITARIA ED EFFICACE** DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO.

NON SI TRATTA SOLO DI INDIVIDUARE FILONI EVASIVI O DI RENDERE PIÙ SNELLE SINGOLE FASI PROCEDURALI DELL'*ITER* DI ACCERTAMENTO: PER FRONTEGGIARE UN FENOMENO COSÌ COMPLESSO E VARIEGATO, È NECESSARIO RISPONDERE CON **PRESIDI ED INTERVENTI STRUTTURATI E FLESSIBILI**, PUNTANDO AL **RECUPERO DELLA FIDUCIA DEI CITTADINI** NELLO STATO E ALL'INCREMENTO **DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO**.

---

<sup>1</sup> Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, dr. Attilio Befera, dinanzi alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Roma, 6 giugno 2013.



GLI **SFORZI NORMATIVI** – AL PARI DI QUELLI **COMUNICATIVI** ED **EDUCATIVI** – DEVONO, QUINDI, AVERE, COME **FINE ULTIMO**, QUELLO DI **INCENTIVARE LA TAX COMPLIANCE** DEI CONTRIBUENTI, , ALLO SCOPO DI RICONDURRE LA DIALETTICA FISCO-SOGGETTI D'IMPOSTA ENTRO MARGINI RISPETTOSI DEI RECIPROCI INTERESSI.

LE **DIRETTRICI** DA SEGUIRE SUL PUNTO SONO ESSENZIALMENTE DUE:

- RAFFORZARE LA **CREDIBILITÀ** DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;
- GARANTIRE MAGGIORE **CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLA PENA**.

LA GUARDIA DI FINANZA CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI CONTRASTANDO I FENOMENI PIÙ GRAVI E PERICOLOSI, NELLA PROSPETTIVA DI OTTENERE MAGGIORI RISULTATI IN TERMINI DI MATERIA IMPONIBILE CONSTATATA ED ACCERTATA E DI IMPOSTE EFFETTIVAMENTE RISCOSSE, COERENTEMENTE CON QUANTO DISPOSTO DALL'AUTORITÀ DI GOVERNO CON LE DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DELL'ULTIMO BIENNIO.

### **3. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA.**

LA GUARDIA DI FINANZA È UNA FORZA DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, DIRETTAMENTE DIPENDENTE DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. LA MISSIONE ISTITUZIONALE È FINALIZZATA AL **PRESIDIO DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA**.

A SEGUITO DELLA REVISIONE DEI COMPITI OPERATA DAL LEGISLATORE NEL 2001, LE PREROGATIVE DEL CORPO SONO STATE SENSIBILMENTE **AMPLIATE**, PASSANDO DALLA TUTELA PRIORITARIA DELLE RAGIONI DEL PRELIEVO ALLA PIÙ ESTESA FUNZIONE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA.

IL D.LGS. N. 68/2001 HA ASSEGNATO ALLA GUARDIA DI FINANZA FUNZIONI DI POLIZIA FINANZIARIA E DI POLIZIA ECONOMICA.

I COMPITI DI **POLIZIA FINANZIARIA** SONO VOLTI ALLA TUTELA DEL BILANCIO PUBBLICO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA, DAL LATO DELLE ENTRATE E DA QUELLO DELLE USCITE. IL CORPO NON AGISCE SOLTANTO SUL FRONTE TRIBUTARIO; SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ANCHE SULLE SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PONENDOSI QUALE INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO DELLA CORTE DEI CONTI, DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE.

LE FUNZIONI DI **POLIZIA ECONOMICA** SONO DIRETTE A SALVAGUARDARE I MERCATI - SIA FINANZIARIO CHE DEI BENI E SERVIZI - DAGLI EFFETTI DISTORSIVI PRODOTTI DALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DALLE ALTRE FORME DI CONCORRENZA ILLECITA, A PRESIDIO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA LIBERTÀ DI IMPRESA E DELLA DIFESA DEL RISPARMIO IN OGNI SUA FORMA.

GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI **MERCATI FINANZIARI** SIGNIFICA PROTEGGERE IL RISPARMIO COME BENE PUBBLICO, ASSICURARE LA STABILITÀ ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIARIO, CONTRASTARE LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL MONDO DELLA BORSA E DEGLI OPERATORI FINANZIARI, PERSEGUIRE GLI ILLECITI DI *INSIDER TRADING*, AGGIOTAGGIO, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, BANCAROTTA ED ABUSIVISMO.

LA SALVAGUARDIA DEL **MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI** È TESA ALLA DIFESA DEGLI ATTORI DELL'ECONOMIA REALE DAI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA INTELLETTUALE, DEI TRAFFICI ILLECITI DI FALSI *MADE IN ITALY* E DI PRODOTTI INSICURI O PERICOLOSI, A BENEFICIO DELLA TRASPARENZA E DELLA LIBERA CONCORRENZA SUL MERCATO, AUTONOMAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ E CON GLI ALTRI ORGANISMI INDIPENDENTI DI SETTORE;

LA GUARDIA DI FINANZA, INOLTRE, CONCORRE AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ED ALLA DIFESA MILITARE DEL PAESE.

PER L'ASSOLVIMENTO DI QUESTI COMPITI, L'ORDINAMENTO HA RICONOSCIUTO AL CORPO PECULIARI POTESTÀ ISPETTIVE CHE HANNO:

- SANCITO LA **DIMENSIONE** INTERNA ED **INTERNAZIONALE** DELLA SFERA D'AZIONE DEI REPARTI ED ABBRACCIATO LA GENERALITÀ DEGLI INTERESSI FINANZIARI DEL PAESE E DELL'UNIONE EUROPEA;
- VALORIZZATO **L'APPROCCIO GLOBALE DELLA TUTELA**, CHE RICOMPRENDE TUTTE LE ENTRATE E LE USCITE DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHÉ LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA;

- ESALTATO LA **NATURA DI FORZA DI POLIZIA** DELLA GUARDIA DI FINANZA, CHE FA DELLA PREVENTIVA AZIONE DI *INTELLIGENCE* E DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO UNO DEI SUOI PUNTI DI FORZA.

IL NUOVO ASSETTO HA COMPORTATO LA NECESSITÀ DI MODIFICARE L'APPROCCIO DEL CORPO AI **FENOMENI CRIMINALI DI MAGGIORE SPESSORE E PERICOLOSITÀ**, ATTRAVERSO UN'AZIONE INTEGRATA, DA SVILUPPARE MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ILLECITI, L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ED UN'AZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA SEMPRE PIÙ ATTENTA ALLA COMPONENTE FINANZIARIA DELLE CONDOTTE CRIMINOSE.

CONSEGUENTEMENTE, LE PROIEZIONI OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA PUNTANO A COLPIRE, NELLA LORO GLOBALITÀ, TUTTI I FENOMENI CONNOTATI DALLA CAPACITÀ DI METTERE IN PERICOLO, CONTEMPORANEAMENTE, PIÙ INTERESSI ECONOMICO-FINANZIARI, ADOTTANDO TECNICHE INVESTIGATIVE TIPICHE DI POLIZIA.

**L'EFFETTIVO RISTORO DELLE CASSE ERARIALI ED IL CONTRASTO PATRIMONIALE A TUTTE LE FORME DI ILLEGALITÀ SONO GLI OBIETTIVI FISSATI DALL'AUTORITÀ DI GOVERNO: CON LA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER IL 2013, IL CORPO È STATO CHIAMATO A CONCENTRARE "PRIORITARIAMENTE LA PROPRIA AZIONE, ANCHE CON PROIEZIONE ULTRANAZIONALE, NEI CONFRONTI DEI FENOMENI MAGGIORMENTE LESIVI PER IL BILANCIO DELLO STATO...E (DE)GLI ALTRI ILLECITI AVENTI RILEVANZA PENALE CHE, PER LE LORO CARATTERISTICHE ED INSIDIOSITÀ, RICHIEDONO UNA SPICCATATA AZIONE D'INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E METODOLOGIE D'INTERVENTO PIÙ INCISIVE, TIPICHE DI UNA FORZA DI POLIZIA".**

**4. LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE: LE INIZIATIVE GIÀ ASSUNTE DALLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DELL'ULTERIORE INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE ISPETTIVA.**

NELLA PROSPETTIVA DI FORNIRE UNA RISPOSTA IMMEDIATA E QUANTO PIÙ EFFICACE ALLA DIFFUSIONE DEI FENOMENI EVASIVI PIÙ PERICOLOSI, PUNTANDO SULLA CONCRETEZZA E SULLA FLESSIBILITÀ DEL DISPOSITIVO DI TUTELA DELLE ENTRATE ERARIALI, **NELL'ULTIMO TRIENNIO** SONO STATE ASSUNTE **NUMEROSE INIZIATIVE** FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE ISPETTIVA.

INVERO, L'IMPEGNO DELL'ISTITUZIONE ANCHE SUL VERSANTE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA, LUNGI DAL COSTITUIRE UN FRENO, SOVENTE COSTITUISCE UN RILEVANTE VALORE AGGIUNTO, STANTE LO STRETTO COLLEGAMENTO ESISTENTE TRA LE DUE ATTIVITÀ.

#### **a. CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: UN APPROCCIO GLOBALE.**

NON VI È DUBBIO CHE L'EVASIONE FISCALE SIA UN **FENOMENO COMPLESSO**: NUMEROSI, INFATTI, SONO I COMPORTAMENTI CHE CONSENTONO DI SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI IMPOSITIVI, DIFFERENTI TANTO PER IL **GRADO DI SOFISTICAZIONE**, QUANTO PER IL LIVELLO DI **GRAVITÀ DELLE CONDOTTE**.

DA UN LATO, INFATTI, ESISTE LA COSIDDETTA **EVASIONE DIFFUSA O DI MASSA**, REALIZZATA DALL'AMPIA PLATEA DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE, OPERANDO A DIRETTO CONTATTO CON I CONSUMATORI FINALI, POSSONO EVADERE ATTRAVERSO COMPORTAMENTI ELEMENTARI, QUALI L'OMESSA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

ALLO SCOPO DI PREVENIRE E CONTENERE QUESTA FENOMENOLOGIA EVASIVA, LA GUARDIA DI FINANZA ESEGUE, OGNI ANNO, **CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CONTROLLI** CHE RIGUARDANO SINGOLI ATTI DI GESTIONE, I RAPPORTI FRA CLIENTI E FORNITORI, L'EMISSIONE DI SCONTRINI, RICEVUTE E FATTURE, LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SU STRADA, L'IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI IN POSSESSO DI BENI INDICATIVI DI ALTA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.

SI TRATTA DI **INTERVENTI SNELLI ED INCISIVI**, ATTRAVERSO CUI VIENE ATTUATO IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL TERRITORIO, ANCHE ALLO SCOPO DI ACQUISIRE *INPUT* INFORMATIVI, NON DESUMIBILI DALLE BANCHE DATI, DA SVILUPPARE, SUCCESSIVAMENTE, PER ORIENTARE, IN MANIERA EFFICACE, LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITÀ ISPETTIVE PIÙ APPROFONDITE.

DALL'ALTRO LATO, ESISTONO **FORME DI EVASIONE SOFISTICATE**, NORMALMENTE REALIZZATE DA STRUTTURE IMPRENDITORIALI COMPLESSE, CHE RICORRONO A PRATICHE PIÙ INSIDIOSE (TRIANGOLAZIONI FRA PIÙ SOCIETÀ, ESTEROVESTIZIONE, INTESTAZIONE FITTIZIA DI PATRIMONI, AGGIRAMENTO DELLA NORMATIVA FISCALE PER EFFETTO DI OPERAZIONI PRIVE DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE), TUTTE BASATE SU UNA ARTIFICIOSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ DEI FATTI GESTIONALI.

L'AZIONE DI CONTRASTO A QUESTI FENOMENI È ASSICURATA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI **APPROFONDITE VERIFICHE** A SOCIETÀ, IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI NONCHÉ CON **INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**, AVENTI AD OGGETTO I FENOMENI EVASIVI, ELUSIVI E FRAUDOLENTI PIÙ GRAVI E COMPLESSI, ATTRAVERSO L'ESAME DEGLI ASPETTI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI DELLA POSIZIONE FISCALE E LA RICOSTRUZIONE DEI REALI FLUSSI FINANZIARI.

LA **SCOMPOSIZIONE** DEL **MACRO-FENOMENO** “EVASIONE FISCALE” HA LO SCOPO DI **AFFINARE I PROCESSI DI ANALISI** PER INDIVIDUARE COMPIUTAMENTE I COMPORTAMENTI ANTIGIURIDICI E, QUINDI, E **CALIBRARE LE METODOLOGIE DI INTERVENTO** IN FUNZIONE DELLO SPECIFICO ILLECITO RILEVATO.

COERENTEMENTE CON TALE IMPOSTAZIONE, LE UNITÀ OPERATIVE APPROFONDISCONO LA CONOSCENZA DEL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO, MONITORANDO EVENTUALI ANOMALIE/INCOERENZE ECONOMICHE, IN MODO DA INDIRIZZARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO VERSO I FENOMENI DI ILLEGALITÀ PECULIARI DI CIASCUNA AREA DEL TERRITORIO.

IN ADERENZA ALLA PROPRIA NATURA DI FORZA DI POLIZIA, LA GUARDIA DI FINANZA CONCENTRA LE PIÙ QUALIFICATE RISORSE ED I MAGGIORI SFORZI OPERATIVI NELLA LOTTA ALL’EVASIONE PIÙ PERNICIOSA, AL FINE DI CONTRASTARE I FENOMENI CHE PROCURANO MAGGIORE PREGIUDIZIO PER IL FISCO E CHE SONO IN GRADO DI LEDERE SIGNIFICATIVAMENTE LE REGOLE DELLA LEALE CONCORRENZA. IN QUESTO AMBITO, LA STRATEGIA SI FONDA SU **DUE DIRETTRICI PRINCIPALI**, ENTRAMBE CONVERGENTI VERSO L’AGGRESSIONE DEI PATRIMONI INDEBITAMENTE ACCUMULATI ED IL RECUPERO DEI TRIBUTI EVASI: APPROCCIO TRASVERSALE E QUALITÀ DEGLI INTERVENTI.



PER **APPROCCIO TRASVERSALE** INTENDO LA CAPACITÀ DEI CONTROLLI DI NON ARRESTARSI ALLA SCOPERTA DELLE BASI IMPONIBILI SOTTRATTE A TASSAZIONE, PER COGLIERE, PER CONTRO, TUTTI GLI ALTRI PROFILI DI ILLEGALITÀ CHE A QUESTE SONO CONNESSI. L'ESPERIENZA OPERATIVA CONSENTE, INFATTI, DI AFFERMARE CHE GLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI PIÙ PERICOLOSI (COME, AD ESEMPIO, LE TRUFFE AI DANNI DELLO STATO PER OTTENERE INDEBITAMENTE SOVVENZIONI PUBBLICHE, L'USURA, L'ABUSIVISMO FINANZIARIO, I REATI SOCIETARI O IL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI) PRESENTANO SEMPRE UN COMUNE DENOMINATORE, OSSIA L'ARTIFICIOSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ DEI FATTI GESTIONALI, RESA APPARENTEMENTE REGOLARE ATTRAVERSO:

- LA PREDISPOSIZIONE DI FATTURE FALSE, INSERITE IN SCRITTURE CONTABILI FORMALMENTE INECCEPIBILI;
- L'UTILIZZO DI CONTRATTI DERIVATI APPOSITAMENTE COSTRUITI "A TAVOLINO" DA CONSULENTI E "INGEGNERI FINANZIARI";
- L'ESECUZIONE DI COMPLESSE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA CHE, IN REALTÀ, MASCHERANO VERI E PROPRI MECCANISMI FRAUDOLENTI.

PER ALTRO VERSO, **TUTTE LE TECNICHE DI FALSIFICAZIONE DELLA CONTABILITÀ**, ANCHE SE PRIORITARIAMENTE DIRETTE AD UNO SCOPO ILLECITO DIVERSO DA QUELLO TRIBUTARIO, **SONO SEMPRE CONNOTATE DA UN POTENZIALE RISVOLTO DI CARATTERE FISCALE.**

L'APPROCCIO TRASVERSALE CONSENTE, NELL'AMBITO DI UN'**UNICA AZIONE ISPETTIVA**, DI:

- **RECUPERARE** LE RISORSE SOTTRATTE ALL'ERARIO;
- **INDIVIDUARE** FENOMENI DI ILLECITA PERCEZIONE DI FONDI PUBBLICI;
- **SMASCHERARE** LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA LEGALE.

CONSEGUENTEMENTE, LE UNITÀ OPERATIVE **VALORIZZANO**, SISTEMATICAMENTE, OGNI ELEMENTO INDICATIVO DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ACQUISITO NEL CORSO DELLE INDAGINI DI **POLIZIA GIUDIZIARIA**, DEGLI APPROFONDIMENTI DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI **ANTIRICICLAGGIO** E DEI CONTROLLI SULLA CIRCOLAZIONE **TRANSFRONTALIERA** DI CAPITALI.

IN TALE OTTICA VA VALUTATA LA SCELTA DEL LEGISLATORE DI ATTRIBUIRE AL CORPO LA FUNZIONE DI “**POLO GRAVITAZIONALE**” DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI COMPROVANTI ILLECITI TRIBUTARI. INFATTI, È PREVISTO CHE LE ALTRE FORZE DI **POLIZIA**, GLI ORGANI DI VIGILANZA E **LA STESSA MAGISTRATURA** – PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVA – DEBBANO COMUNICARE ALLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ART **36 DEL D.P.R. N. 600/1973**, I FATTI CHE POSSONO CONFIGURARSI COME VIOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI VENGONO A CONOSCENZA NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

LA **PRASSI OPERATIVA** EVIDENZIA CHE TALE ADEMPIMENTO È **SCARSAMENTE OSSERVATO**. NE COSTITUISCE OGGETTIVA TESTIMONIANZA IL RIDOTTO NUMERO DI SEGNALAZIONI PERVENUTE AI **REPARTI** (PERALTRO SPESSO QUALITATIVAMENTE POCO SIGNIFICATIVE) DA PARTE DELLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI INTERESSATI, TRANNE RARE ECCEZIONI.

È PERTANTO AUSPICABILE CHE, A TUTTI I LIVELLI, VENGA ADOTTATA OGNI POSSIBILE INIZIATIVA VOLTA AD ALIMENTARE – ANCHE SOTTO IL PROFILO **CULTURALE** – UNA CONVINTA E DOVEROSA PARTECIPAZIONE DI TUTTI ALL’AZIONE DI CONTRASTO DI UNO DEI PIÙ **RILEVANTI ED ODIOSI** PROBLEMI DEL PAESE, DALL’ALTRO, A FAVORIRE **L’INTRODUZIONE DI NECESSARI CORRETTIVI O SISTEMI PREMIALI** CHE POSSANO FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI VARI ATTORI ISTITUZIONALI NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE.

UN ESEMPIO VIRTUOSO – DI CUI SI SCONOSCE, PERÒ, LA CONCRETA EFFICACIA – IN QUESTA PROSPETTIVA, È L’INCENTIVO OFFERTO DAL LEGISLATORE AI **COMUNI** CHE COLLABORANO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AI FINI DELL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO. UNA QUOTA DEL MAGGIOR GETTITO RISCOSSO PER EFFETTO DELLA COOPERAZIONE, INFATTI, È ASSEGNATA AGLI **ENTI LOCALI**, PER L’ATTUAZIONE DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI (IL 100% FINO AL 2014, IL 50% A REGIME).

**b. CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: UNA MAGGIORE QUALITÀ DELL'AZIONE ISPETTIVA.**

NELLA PROSPETTIVA DI **INCREMENTARE** LA *PERFORMANCE* DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI, NEGLI ULTIMI ANNI È STATO AVVIATO UN PROCESSO VOLTO A **MIGLIORARE** ULTERIORMENTE LA **QUALITÀ** DELL'AZIONE DEL CORPO.

S'INTENDE INNALZARE, IN TAL MODO, LA CAPACITÀ DEGLI INTERVENTI DI **TRADURSI IN UN EFFETTIVO RECUPERO DI RISORSE** PER LE CASSE DELL'ERARIO, ATTRAVERSO LA **SOLIDITÀ** DELL'IMPIANTO PROBATORIO E L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI CAUTELARI DI NATURA REALE.

È INNEGABILE CHE L'INCREMENTO DI GETTITO **CONFERISCE MAGGIORE FORZA ALLA PRETESA ERARIALE ED INDIRIZZA L'AZIONE ISPETTIVA NEI CONFRONTI DEI "CRIMINALI FISCALI"**, GARANTENDO ALLA COLLETTIVITÀ LA **LEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**, A TUTELA, QUINDI, DELLA CONCORRENZA.

IL PROCESSO IN ATTO, È FINALIZZATO A CONSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **AFFINARE I PROCESSI DI SELEZIONE** ALLO SCOPO DI INDIRIZZARE I CONTROLLI VERSO I CONTRIBUENTI CHE MANIFESTANO I PIÙ SIGNIFICATIVI INDICI DI EVASIONE FISCALE E, NEL CONTEMPO, SONO AGGREDIBILI SOTTO IL PROFILO PATRIMONIALE, FINANZIARIO, REDDITUALE;
- **REALIZZARE MIRATI PIANI DI INTERVENTO** A CONTRASTO DELLE FENOMENOLOGIE EVASIVE PIÙ **INSIDIOSE** E LESIVE PER LE CASSE ERARIALI;

- RAFFORZARE LA COESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN MODO DA EVITARE INUTILI QUANTO DISPENDIOSI SPRECHI DI RISORSE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO;
- INTRODURRE NUOVI INDICATORI PER MISURARE L'EFFETTIVA QUALITÀ DELL'AZIONE ISPETTIVA.

**(1) L'AFFINAMENTO DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.**

UNO DEI FATTORI-CHIAVE DI SUCCESSO PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE L'EVASIONE FISCALE È RAPPRESENTATO DALLA **CAPACITÀ DI ESEGUIRE INTERVENTI MIRATI** PER LA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI, OTTIMIZZANDO I PROCESSI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA VERIFICARE.

LE UNITÀ OPERATIVE DEL CORPO – A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO – PIANIFICANO I CONTROLLI AL TERMINE DI UN **ARTICOLATO ITER DI APPROFONDIMENTO** DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE – OTTENUTE ATTRAVERSO UNA COSTANTE ATTIVITÀ DI *INTELLIGENCE*, L'ANALISI DI RISCHIO E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO – OPPORTUNAMENTE RISCONTRATE CON LE RISULTANZE DELLE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE.

PERALTRO, LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLO SVILUPPO DELLA **RETE INTERNET** HANNO, DI FATTO, IMPOSTO L'ESIGENZA DI MONITORARE LA REALTÀ VIRTUALE, CONSIDERATO CHE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE IN QUELL'AMBIENTE, PROPRIO PERCHÉ **PRIVE DEL REQUISITO DI TERRITORIALITÀ E FISICITÀ**, SFUGGONO AD UNA INVESTIGAZIONE IMPOSTATA SECONDO METODOLOGIE TRADIZIONALI.

NATURALMENTE, NELLA PROSPETTIVA DI UNA FORZA DI POLIZIA, È NECESSARIO **INCROCIARE LE INFORMAZIONI ACQUISITE TRAMITE L'ANAGRAFE TRIBUTARIA**, *DATABASE* CHE CENSISCE I PRINCIPALI DATI FISCALI DI TUTTI I CONTRIBUENTI ITALIANI. SI TRATTA DELLA BANCA DATI DI MAGGIORE IMPORTANZA PER IL CORPO AI FINI DELLA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E DELLA PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON IL SUPPORTO DI ALTRE PIATTAFORME INFORMATICHE, ALLO SCOPO DI FAR EMERGERE EVENTUALI ANOMALIE O DISCRASIE ESPRESSIVE DI PROFILI DI RISCHIO.

INFATTI, UNA SINGOLA INFORMAZIONE, QUALE IL POSSESSO DI UN BENE DI LUSSO, NON È, DI PER SÉ, SINTOMATICA DI UN FENOMENO DI EVASIONE FISCALE; LO PUÒ DIVENTARE, PERÒ, SE POSTA IN RELAZIONE NON SOLO AI REDDITI DICHIARATI DAL TITOLARE E DAI SUOI FAMILIARI, MA ANCHE AGLI ULTERIORI DATI RIGUARDANTI LE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI E FINANZIARIE, ACQUISIBILI TRAMITE GLI APPLICATIVI INFORMATICI A DISPOSIZIONE DELLE VARIE ISTITUZIONI.

È, QUINDI, DAGLI “INCROCI” DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLE DIVERSE BANCHE DATI E DAL LORO RAFFRONTO CON LA REALTÀ FATTUALE CHE È POSSIBILE FAR EMERGERE INDICI DI PERICOLOSITÀ FISCALE CHE COSTITUISCONO L’*INPUT* PER AVVIARE I CONTROLLI.

IN QUESTA PROSPETTIVA, APPARE OPPORTUNO RICORDARE CHE L’ISTITUZIONE (ART. 1, COMMI 56 E 57, DELLA LEGGE N. 296/2006) DEL **SISTEMA INTEGRATO DELLE BANCHE DATI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA**, “*FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE, AL COSTANTE SCAMBIO ED ALLA GESTIONE COORDINATA DELLE INFORMAZIONI DELL’INTERO SETTORE PUBBLICO PER L’ANALISI ED IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE FISCALE E DELL’ANDAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI*”.

LA DIRETTIVA DI ATTUAZIONE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL’INDIVIDUARE I “**SOGGETTI DELLA FISCALITÀ**” – TRA I QUALI RIENTRA ANCHE LA GUARDIA DI FINANZA – HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI:

- **SUPERARE ALCUNE RIGIDITÀ** DEL SISTEMA DELINEATO DAL D.LGS. N. 300/1999, ISPIRATO AI PRINCIPI DI **COMPETENZA E AUTONOMIA** DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI;
- **ADOTTARE MISURE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE** COMUNI A TUTTE LE ISTITUZIONI INTERESSATE, NELL’OTTICA DI **ASSICURARE** L’INTEGRAZIONE E L’UNITARIETÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO.

ATTUALMENTE IL **SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ** (SIF) CONTIENE BANCHE DATI ED APPLICAZIONI CREATE **APPOSITAMENTE** PER **CIASCUNA** **AMMINISTRAZIONE** FINANZIARIA, GESTITE DAL PARTNER TECNOLOGICO SO.GE.I..

NEGLI ANNI, SONO AUMENTATI I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DI DATI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED IL NUMERO DI ENTI ESTERNI CHE, A SEGUITO DI SPECIFICHE CONVENZIONI, POSSONO COLLEGARSI AI VARI APPLICATIVI.

APPARE, PERTANTO, **NON PIÙ PROCRASTINABILE** L'**ACCORPAMENTO** DELLE MOLTEPLICI BANCHE DATI OGGI **ESISTENTI IN UN'UNICA "PIATTAFORMA INFORMATICA"**, PER DARE EFFETTIVA E PIENA ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE N. 296/2006. IN TAL MODO, SAREBBE POSSIBILE ASSICURARE L'**INTERCONNESSIONE** E L'**OMOGENEITÀ** DEI DATI DISPONIBILI ED **UNIFORMARE** LE PROCEDURE DI ACCESSO, INTERROGAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

LA **SUPERVISIONE** DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO POTREBBE ESSERE AFFIDATA AL **DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**, PRESSO IL QUALE È ISTITUITA LA "DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ", FERMO RESTANDO CHE LA GESTIONE, SOTTO IL PROFILO TECNICO, CONTINUEREBBE A PERMANERE IN CAPO ALLA SO.GE.I..

CONSEGUENTEMENTE, SI DOVREBBE PROCEDERE AL **COORDINAMENTO** DELLE NORME ESISTENTI, CHE ATTRIBUISCONO A SINGOLE AMMINISTRAZIONI LA GESTIONE DI SPECIFICHE BANCHE DATI.



IN ATTESA DELLA EFFETTIVA AUSPICATA INTEGRAZIONE – CHE REPUTO INDISPENSABILE PER MIGLIORARE L’AZIONE DI CONTRASTO, ESSENDO INNEGABILE CHE UNA EFFICACE ANALISI DI RISCHIO SIA **CONDIZIONATA** DALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI – STIMO **NECESSARIO CHE LA GUARDIA DI FINANZA ABBAIA ACCESSO A TUTTI I DATA BASE ED APPLICATIVI IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**, ALLO SCOPO DI POTER SVOLGERE, CON SEMPRE MAGGIORE EFFICACIA, LE PROPRIE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA.

RITENGO DOVEROSO SOTTOLINEARE CHE IL CORPO, UNICA FORZA DI POLIZIA TRA I “SOGGETTI DELLA FISCALITÀ”, NON ASSOLVE A COMPITI DI GESTIONE O DI AMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUENTI O DI DATI CHE LI RIGUARDANO (POSIZIONE REDDITUALE, OPERAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI, BENI IMMOBILI, ECC.): **LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI ASSICURATA DALLA GUARDIA DI FINANZA NON SI SOVRAPPONE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAGLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI COLLOCANDOSI SU DI UN PIANO DIVERSO ED AUTONOMO.**

SI CHIEDE, PERTANTO, **L’INTRODUZIONE** DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA CHE CONSENTA AL CORPO DI ACCEDERE ALLE **BANCHE DATI IN USO AD ALTRI ENTI STATALI**, CONTENENTI INFORMAZIONI OGGETTIVAMENTE UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MISSIONE ISTITUZIONALE.

SI PENSI, AD ESEMPIO, ALLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I DATI IN POSSESSO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI OVVERO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER IL CONTRASTO AL LAVORO NERO ED IRREGOLARE, ANCHE NELL'OTTICA DI MIGLIORARE IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTTI GLI ORGANISMI DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 124/2004 E DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 70/2011.

**(2) LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INTERVENTI MIRATI SUI PRINCIPALI FENOMENI EVASIVI.**

PER EFFETTO DEL DEFINITIVO SUPERAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI NUMERICI NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GOVERNO, È STATO POSSIBILE **RIMODULARE L'ATTIVITÀ ISPETTIVA** IN MODO DA LIBERARE RISORSE DA DESTINARE ALL'INTENSIFICAZIONE DELLE INVESTIGAZIONI E DEI CONTROLLI CONTRO **L'ECONOMIA SOMMERSA, LE FRODI E L'EVASIONE INTERNAZIONALE.**

IL RI-ORIENTAMENTO DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE, OPERATO NEGLI ULTIMI ANNI, È STATO REALIZZATO ANCHE ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI **MIRATI PIANI DI INTERVENTO** VOLTI AD **AGGREDIRE**, NON TANTO SINGOLI CONTRIBUENTI SOSPETTATI DI EVASIONE FISCALE, QUANTO **SPECIFICI FENOMENI DI SOTTRAZIONE DI BASI IMPONIBILI AL FISCO** REALIZZATI DA PLATEE PIÙ O MENO AMPIE DI OPERATORI ECONOMICI.

L'INDIVIDUAZIONE DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE PIÙ PERICOLOSE È DEMANDATA AI **REPARTI SPECIALI** CHE EFFETTUANO ACCURATE **ANALISI DI RISCHIO** LE CUI RISULTANZE VENGONO PARTECIPATE ALLE STRUTTURE OPERATIVE TERRITORIALI ALLO SCOPO DI DARE AVVIO AI NECESSARI CONTROLLI SECONDO **METODOLOGIE OMOGENEE** A LIVELLO NAZIONALE.

TALE METODO DI LAVORO È STATO APPLICATO ANCHE PER RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE L'AZIONE DI CONTRASTO AI **PRINCIPALI SISTEMI DI EVASIONE INTERNAZIONALE**, QUALI L'ESTEROVESTIZIONE DELLA RESIDENZA DI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ, LE STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE IN ITALIA DI IMPRESE ESTERE, GLI ACQUISTI DA OPERATORI SITUATI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA, IL *TRANSFER PRICING*, IL *TREATY SHOPPING* E L'UTILIZZO STRUMENTALE DEI *TRUST* PER FINALITÀ EVASIVE.

SEGNALO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, CHE NEL 2013 È STATA AVVIATA UNA STRUTTURATA **CAMPAGNA DI INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, ANCORA IN CORSO, FINALIZZATA AD INTERCETTARE I COMPORTAMENTI EVASIVI PIÙ INSIDIOSI E MAGGIORMENTE LESIVI PER L'ERARIO, IN GRADO DI SPOSTARE RICCHEZZA DALL'ITALIA ALL'ESTERO (SPESSO IN CENTRI *OFF-SHORE*), CON EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SULL'ECONOMIA INTERNA. SI TRATTA, PERALTRO, DI FENOMENI CONTRO I QUALI, DA TEMPO, LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE STA CERCANDO DI INTRODURRE CONDIVISI SISTEMI DI CONTRASTO.

### **(3) IL COORDINAMENTO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE IL VALORE AGGIUNTO DEL DISPOSITIVO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE, RISIEDA NELLA **COMPLEMENTARIETÀ** E, QUINDI, NEL **COORDINAMENTO** FRA LE ISTITUZIONI IMPEGNATE NEL SETTORE, LA GUARDIA DI FINANZA MANTIENE **COSTANTI RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE** A LIVELLO SIA CENTRALE CHE PERIFERICO.

LA **COOPERAZIONE** CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIVILE SI PONE, IN PARTICOLARE, **DUE OBIETTIVI**:

- **EVITARE INEFFICIENZE E SOVRAPPOSIZIONI OPERATIVE**, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E NELL'ART. 7 DEL D.L. N. 70/2011;
- **GARANTIRE UNIVOCITÀ A LIVELLO INTERPRETATIVO** CON RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE PIÙ COMPLESSE ED ARTICOLATE.

NEL PRIMO CASO, IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE AVVIENE MEDIANTE LA COLLAUDATA PROCEDURA TELEMATICA DEL **MODELLO UNIFICATO DI VERIFICA (M.U.V.)**, IN BASE ALLA QUALE LE UNITÀ OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICANO IMMEDIATAMENTE L'AVVIO, LA SOSPENSIONE, LA RIPRESA E LA CONCLUSIONE DI OGNI CONTROLLO, EVITANDO COSÌ POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI O REITERAZIONI DI INTERVENTI.

INOLTRE, I REPARTI DEL CORPO E GLI UFFICI DELL'AGENZIA SI CONFRONTANO, NEL CORSO DI RIUNIONI PERIODICHE A LIVELLO LOCALE, VOLTE A **COORDINARE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI** NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DI **MEDIE E RILEVANTI DIMENSIONI**, IN OTTEMPERANZA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI (ART. 24 DEL D.L. N. 78/2010 E ART. 27 DEL D.L. N. 185/2008).

INFINE, LA GUARDIA DI FINANZA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO CHIAMATE, IN STRETTA COOPERAZIONE, A **SVILUPPARE SPECIFICI PIANI D'AZIONE**, COME QUELLI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CC.DD. **"APRI E CHIUDI"** (CHE CESSANO, CIOÈ, L'ATTIVITÀ ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI INIZIO), DI QUELLE IN **PERDITA FISCALE** PER PIÙ DI UN PERIODO D'IMPOSTA (C.D. PERDITA **"SISTEMICA"**) O CHE OPERANO INDEBITE COMPENSAZIONI, NONCHÉ I PIANI A CONTRASTO DEI PARADISI FISCALI E DELLE FRODI ALL'IVA, NAZIONALE E COMUNITARIA.

CON RIGUARDO, INVECE, ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE L'UNIVOCITÀ DELLE VERBALIZZAZIONI, PRIMA DI **FORMULARE RILIEVI** IN CASI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ, CONNOTATI DA **INCERTEZZA NORMATIVA** OVVERO FONDATI SU INTERPRETAZIONI DI NORME O SU DISCONOSCIMENTI DI EFFETTI FISCALI DI OPERAZIONI RITENUTE ELUSIVE O ABUSIVE, I REPARTI ATTIVANO SEMPRE UN **CONFRONTO CON GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**, A LIVELLO CENTRALE O LOCALE, FINALIZZATO A CONDIVIDERE PREVENTIVAMENTE I RILIEVI DA CONTESTARE.

TALE PROCEDURA CONSENTE DI CONFERIRE **MAGGIORE CREDIBILITÀ** E VIGORE ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E, CONSEGUENTEMENTE, DI INCREMENTARE LA QUALITÀ, CONCRETEZZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE ISPETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO, CHE, IN TAL MODO, SI MANIFESTA AL CONTRIBUENTE IN MANIERA COERENTE ED UNIVOCA.

NEL 2013, ALL'ESITO DI **NUMEROSI CONFRONTI TECNICO-OPERATIVI A LIVELLO CENTRALE**, SI È ADDIVENUTI A POSIZIONI CONDIVISE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI:

- **3,2 MILIARDI DI EURO** DI BASE IMPONIBILE NETTA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI;
- **OLTRE 1 MILIARDO DI EURO** DI BASE IMPONIBILE IN MATERIA DI RITENUTE SU DIVIDENDI;
- **1,5 MILIARDI DI EURO** IN TEMA DI IRAP;
- **OLTRE 380 MILIONI DI EURO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA** RELATIVA A **CONTRATTI DI FINANZIAMENTO** FRAUDOLENTEMENTE SIGLATI ALL'ESTERO, PER UN **VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 160 MILIARDI DI EURO.**

**TALE COLLABORAZIONE, IN DEFINITIVA, CONTRIBUISCE A FORNIRE UN'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COESA E CREDIBILE, FONDAMENTALE PER L'AUSPICATA TAX COMPLIANCE.**

#### **(4) INTRODUZIONE DI NUOVI INDICATORI PER MISURARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE ISPETTIVA.**

IN UNO SCENARIO CARATTERIZZATO DALLA **CRESCENTE COMPLESSITÀ** DELLE DINAMICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE, ANCHE LE CONDOTTE FRAUDOLENTE SONO DIVENUTE MAGGIORMENTE SOFISTICATE E PERNICIOSE. DI QUI L'ESIGENZA DI **AFFINARE** SEMPRE PIÙ SIA LE METODOLOGIE INVESTIGATIVE SIA GLI INDICATORI DI *PERFORMANCE* DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO DEL CORPO.

NELLA *GOVERNANCE* DELL'ISTITUZIONE, É FONDAMENTALE L'ADOZIONE DI MODELLI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COERENTI CON IL FINE PERSEGUITO OVVERO LA CAPACITÀ DI INCIDERE IN MANIERA DETERMINANTE SUL FENOMENO CHE SI VUOLE AGGREDIRE: INFATTI, CIÒ CHE SI RENDICONTA E SI VALUTA CONDIZIONA E ORIENTA I COMPORAMENTI "SUL CAMPO".

PER TALI RAGIONI, NEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE DELL'ULTIMO BIENNIO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE HA RICHIESTO ALLA GUARDIA DI FINANZA DI INTRODURRE, AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, **SPECIFICI PARAMETRI DI MISURAZIONE DEI RISULTATI.**

CONSEGUENTEMENTE, SONO STATI ADOTTATI **NUOVI INDICATORI**, MAGGIORMENTE IDONEI E FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO DELL'INCREMENTO QUALITATIVO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, CHE HANNO AFFIANCATO I TRADIZIONALI STRUMENTI DI MISURAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI, FONDATI SULL'ANALISI DEL SOLO DATO QUANTITATIVO DELLE BASI IMPONIBILI PROPOSTE PER IL RECUPERO A TASSAZIONE.

SI TRATTA, NEL DETTAGLIO:

- DEL **VOLUME DEI RILIEVI FORMULATI DAI REPARTI IN SEDE DI VERIFICA RECEPITI IN ATTI DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE;**
- DELL'**AMMONTARE DELLE ADESIONI DIRETTE DEI CONTRIBUENTI** AI VERBALI DI CONSTATAZIONE REDATTI DAI VERIFICATORI DEL CORPO;
- DELLE **PROPOSTE DI SEQUESTRO** IN PRESENZA DI REATI TRIBUTARI, NELLA PROSPETTIVA DELL'APPLICAZIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA PER UN IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE IMPOSTE EVASE.

LA GUARDIA DI FINANZA CREDE MOLTO NELLA **VALUTAZIONE** DELLA *PERFORMANCE* E NELLA **MISURAZIONE DELL'EFFICACIA** DEGLI SFORZI COMPIUTI NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI.



PROPRIO PER QUESTO HA RECENTEMENTE REALIZZATO APPOSITO APPLICATIVO, DENOMINATO GEO.DA.S. (GEOREFERENZIAZIONE DATI STATISTICI), CON LO SCOPO DI CONTESTUALIZZARE L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE RISPETTO ALLE DIVERSE REALTÀ SOCIO-ECONOMICHE DEL PAESE E DI FORNIRE UTILI ELEMENTI VALUTATIVI, IN CHIAVE STRATEGICA, SULLA QUALITÀ DELL'OPERATO DEI REPARTI AI LIVELLI GERARCHICI DIRIGENZIALI, CENTRALI E PERIFERICI. NON SI TRATTA DI UN SISTEMA INFORMATIVO TRADIZIONALE, QUANTO, PIUTTOSTO, DI UNO STRUMENTO DI ANALISI E DI SUPPORTO ALL'AZIONE DI COMANDO.

ANALIZZANDO I DATI A DISPOSIZIONE, SONO EMERSE, COSÌ, **TALUNE CRITICITÀ STRUTTURALI** DELLA LOTTA ALL'EVASIONE, CHE SARANNO ORA APPROFONDITE NEL DETTAGLIO, FORMULANDO ALCUNE PROPOSTE CORRETTIVE, ANCHE DI NATURA LEGISLATIVA.

## **5. CRITICITÀ RILEVATE NEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: RAPPORTI TRA LA FASE DEL CONTROLLO E QUELLA DELL'ACCERTAMENTO.**

### **a. IL RAPPORTO ACCERTATO/CONSTATATO.**

UNO DEI PARAMETRI MONITORATI – PRESSOCHÉ QUOTIDIANAMENTE – PER VALUTARE LA BONTÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI È RAPPRESENTATO DALL'INDICE DI **RECEPIMENTO DEI VERBALI IN ATTI DI ACCERTAMENTO**, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SULLA BASE DEGLI ATTI INVIATI DAI REPARTI AI COMPETENTI UFFICI.

IN PRECEDENZA SONO STATI POSTI IN RISALTO I DATI CONSEGUITI NEL 2012 DALLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, EVIDENZIANDO IL VOLUME DELLE CONSTATAZIONI DEL CORPO E L'AMMONTARE DELLE MAGGIORI IMPOSTE ACCERTATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE ANCHE GLI ESITI DELLE VERIFICHE ESEGUITE DAL CORPO.

È BENE PRECISARE CHE LA PERCENTUALE DI RECEPIMENTO **AUMENTA** – ANCHE CONSIDEREVOLMENTE – **CON L'INCREMENTO DELLA QUOTA DI “LAVORAZIONE”** DEI PREDETTI VERBALI DA PARTE DELL'AGENZIA CHE ANALIZZA, IN VIA PRIORITARIA, LE **ANNUALITÀ PROSSIME ALLA DECADENZA** DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO.

GLI ATTUALI RISULTATI, AD OGNI MODO, POTREBBERO ESSERE ULTERIORMENTE MIGLIORATI QUALORA SI RIUSCISSE AD INTERVENIRE SU TALUNI **FATTORI CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SULL'INDICATORE IN ARGOMENTO**.

OCCORRE, TUTTAVIA, PORRE IN RISALTO CON CHIAREZZA LA **“PLATEA DI RIFERIMENTO”** DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

IN PROPOSITO, GIOVA EVIDENZIARE CHE LE UNITÀ OPERATIVE DEL CORPO CONCENTRANO I PROPRI SFORZI INVESTIGATIVI SOPRATTUTTO NEL CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI MAGGIORMENTE **COMPLESSI ED INSIDIOSI**: EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, FRODI ED ECONOMIA SOMMERSA.

DI NORMA, I **DESTINATARI DI TALI CONTROLLI** SONO VERI E PROPRI **“CRIMINALI FISCALI”** CHE – SPESSO, GRAZIE ALLA “REGIA” DI CONSULENTI SENZA SCRUPOLI – CREANO, ARTIFICIOSAMENTE, ARTICOLATE STRUTTURE SOCIETARIE AL SOLO SCOPO DI **“SCHERMARE”** I COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI E A **FAVORIRE IL TRASFERIMENTO ILLECITO DI CAPITALI ALL’ESTERO**, CONSUMANDO GRAVI REATI TRIBUTARI.

SI TRATTA DI SOGGETTI CHE, ANCHE DI FRONTE A FATTI CONCLAMATI E GRAVI EVIDENZE PROBATORIE, **NON OPTANO, DI SOLITO, PER L’ACQUIESCENZA AI VERBALI** (AD ESEMPIO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELL’ADESIONE), MA TENDONO A **PROPORRE RICORSO** NELLE SEDI COMPETENTI O, COMUNQUE, A **SFUGGIRE ANCHE ALLE FASI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**, SPARENDO DEL TUTTO, TRASFERENDO **SIMULATAMENTE** LA PROPRIA SEDE ALL’ESTERO O “SVUOTANDO” LE SOCIETÀ COINVOLTE DEI LORO BENI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ARTEFATTE TRANSAZIONI ECONOMICHE.

A CIÒ SI AGGIUNGA LA CIRCOSTANZA CHE TALI CONTRIBUENTI FANNO SPESSO RICORSO A **SOCIETÀ “FANTASMA”**, VERE E PROPRIE “SCATOLE VUOTE” COSTITUITE AL SOLO SCOPO DI FAR GRAVARE SU DI SÉ DEBITI TRIBUTARI – CHE OVVIAMENTE NON VENGONO ONORATI – E DI FAR CONSEGUIRE A TERZI INDEBITI BENEFICI FISCALI.

SONO **IMPRESE** DI FATTO **INESISTENTI**, CHE NON DISPONGONO DI IMMOBILI O ALTRI **BENI DA AGGREDIRE PER RISTORARE LE CASSE ERARIALI**.

I RILIEVI FISCALI, IN QUESTI CASI, SONO DIRETTA CONSEGUENZA DELLE INDAGINI GIUDIZIARIE SVOLTE NEI LORO CONFRONTI, ANCHE SE LE SUCCESSIVE FASI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RISULTANO ANTIECONOMICHE, ATTESA L'ACCERTATA INOPERATIVITÀ IMPRENDITORIALE E L'INCAPIENZA PATRIMONIALE.

CIÒ NONOSTANTE, APPARE NECESSARIO **INTERVENIRE NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DI TALI REATI**: NON SOLTANTO PER EVIDENTI RAGIONI DI **TUTELA DELLA LEGALITÀ**, MA ANCHE PER RIUSCIRE A DIMOSTRARE LA **STRUMENTALITÀ DELLE TRANSAZIONI ECONOMICHE** INTERCORSE CON GLI IDEATORI DELLA FRODE CHE, INVECE, RISULTANO AGGREDIBILI SOTTO IL PROFILO PATRIMONIALE.

ALTRO ELEMENTO, EMERSO IN SEDE DI APPROFONDIMENTO E CONNESSO ALLA FASE DELLA VERIFICA, RIGUARDA I **RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DESTINATARIO DEL CONTROLLO**.

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IVA<sup>2</sup> PREVEDE – IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE FRA FISCO E CONTRIBUENTE – CHE, OVE QUEST'ULTIMO SI **RIFIUTI** DI PRODURRE UNO O PIÙ **DOCUMENTI** SPECIFICAMENTE RICHIESTI DAI VERIFICATORI, SI APPLICHI LA **SANZIONE INDIRETTA** DELLA LORO **INUTILIZZABILITÀ** A FAVORE DEL SOGGETTO ISPEZIONATO, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSA.

---

<sup>2</sup> Articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972.

L'INIBIZIONE NON OPERA QUALORA IL CONTRIBUENTE, NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN SEDE CONTENZIOSA, ALLEGHI LE NOTIZIE, I DATI E I LIBRI PRECEDENTEMENTE NON ESIBITI, DICHIARANDO DI NON AVER POTUTO ADEMPIERE ALLE RICHIESTE DEI VERIFICATORI PER **CAUSA A LUI NON IMPUTABILE**<sup>3</sup>.

LA PRASSI OPERATIVA HA EVIDENZIATO CHE, IN ALCUNI CASI, LA NORMA VIENE **UTILIZZATA DAGLI OPERATORI PER DILAZIONARE, STRUMENTALMENTE,** IL MOMENTO DEL **CONTRADDITTORIO,** NELL'OTTICA DI VANIFICARE L'AZIONE DEI VERIFICATORI CHE, IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, SONO TENUTI A **RISPETTARE I RISTRETTI TEMPI** PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO.

PER ARGINARE QUESTO FENOMENO, CHE NON RIGUARDA – È BENE PRECISARLO – GLI OPERATORI CHE EFFETTIVAMENTE HANNO DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, SAREBBE OPPORTUNA L'INTRODUZIONE DI UNA **NORMA** CHE **IMPONGA** AGLI ORGANI ACCERTATORI, PRIMA, E AI GIUDICI TRIBUTARI, POI, DI **MOTIVARE** ESPRESSAMENTE **L'ASSENSO ALL'UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE** PRODOTTA DAL CONTRIBUENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO ISPETTIVO.

---

<sup>3</sup> Da ultimo, vgs. Cassazione, sent. n. 27595/2013, secondo cui “*perchè sia preclusa la utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento, è pur sempre necessario non solo, come precisato già nelle suddette sentenze di questa Corte, che esso sia stato richiesto in sede di verifica (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in condizione di corrispondere positivamente adottando l'ordinaria diligenza, ossia che il documento richiesto fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia, presso chi lo possedeva*”.

IN BUONA SOSTANZA, AL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I CITATI DOCUMENTI OVE SIA CHIARA ED OGGETTIVA L'IMPOSSIBILITÀ DEL LORO REPERIMENTO NELL'AMBITO DELL'ORDINARIO CONTRADDITTORIO.

SE GLI **ORGANI ISPETTIVI** SONO DOVEROSAMENTE TENUTI AD ARRECARE LA **MINORE TURBATIVA POSSIBILE** IN FASE DI CONTROLLO E A SVOLGERE IL PIÙ **COMPLETO CONTRADDITTORIO**, SIA PER TENERE CONTO DELLE RAGIONI DEL CONTRIBUENTE CHE PER EVITARE INUTILI QUANTO DISPENDIOSI CONTENZIOSI, APPARE ALTRETTANTO DOVEROSO INIBIRE AI SOGGETTI ISPEZIONATI **ABUSI** (OVVERO USI STRUMENTALI E DISTORTI) NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI CHE STANNO PORTANDO AD UNA **PERICOLOSA "NEGOZIABILITÀ" DELLA PRETESA TRIBUTARIA.**

**b. GLI ISTITUTI AGEVOLATIVI PER LA DEFINIZIONE CONCORDATA DELLA PRETESA ERARIALE E LA NECESSITÀ DI UNA MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO.**

ALTRA CRITICITÀ RILEVATA NELLA PRASSI OPERATIVA, CHE INCIDE NEGATIVAMENTE SUL RAPPORTO TRA ACCERTATO E CONSTATATO, RIGUARDA **L'EFFETTIVA OPERATIVITÀ** DEGLI STRUMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI.

È CONDIVISO AUTOREVOLMENTE<sup>4</sup> CHE L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PUÒ SUBIRE RIMODULAZIONI ANCHE PER EFFETTO DI UNA PLURALITÀ DI ISTITUTI CHE NE HANNO SEMPRE PIÙ ACCENTUATO LA **DETERMINAZIONE CONCORDATA**, ALLO SCOPO DI **FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO** A DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRIBUTARIO. NE DERIVA CHE IL *QUANTUM EFFETTIVAMENTE VERSATO* DAL CONTRIBUENTE, SPESSO, **DIVERGE** (ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA) DALL'**ORIGINARIA PRETESA** DEL FISCO, ANCORCHÉ FORMALMENTE NOTIFICATA.

TALI STRUMENTI HANNO IL MERITORIO SCOPO DI GIUNGERE ALLA DEFINIZIONE DI UN "ACCORDO", A SEGUITO DI UN CONTRADDITTORIO TRA UFFICIO FINANZIARIO E CONTRIBUENTE, NELL'AMBITO DEL QUALE VIENE **VALORIZZATA LA FASE DI DISCREZIONALITÀ TECNICO-GIURIDICA**, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLA CONTROVERSIA.

LA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE CERTA, RAPIDA E IN CONTRADDITTORIO CON LA PARTE HA ANCHE L'OBIETTIVO DI **LIMITARE IL CONTENZIOSO** E, CONSEGUENTEMENTE, DIMINUIRE IL LIVELLO DI CONFLITTUALITÀ TRA FISCO E CONTRIBUENTI.

TUTTAVIA, VA RILEVATO CHE IL **SEMPRE MAGGIORE "APPEAL"** DEGLI ISTITUTI IN PAROLA, CHE CONSENTONO ANCHE DI RIDURRE AL MINIMO LE SANZIONI, PRODUCE, DI FATTO, L'EFFETTO DI **"INDEBOLIRE" L'EFFICACIA E LA DETERRENZA DEI CONTROLLI.**

---

<sup>4</sup> Corte Cassazione penale, Sez. III, 10 gennaio 2013, n. 1256.

È AUSPICABILE, ALLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICIENTE E SNELLO IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO, **L'INTRODUZIONE DI UNA NORMA CHE OBBLIGHI IL CONTRIBUENTE A FORMULARE, IN SEDE DI VERIFICA,** OGNI OSSERVAZIONE RITENUTA UTILE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA CORRETTA PRETESA ERARIALE, RISERVANDO AL CONTRADDITTORIO CON GLI UFFICI **SOLTANTO ELEMENTI NUOVI E NON GIURIDICAMENTE DISPONIBILI IN PRECEDENZA.**

INOLTRE, OCCORRE CONSIDERARE CHE – SOPRATTUTTO IN TALUNI CONTESTI – LA **MANCATA DEFINIZIONE** DA PARTE DEL LEGISLATORE DI PRECISI **PARAMETRI NORMATIVI DI RIFERIMENTO** PER IL CONTRIBUENTE (MA ANCHE PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA) PUÒ GENERARE **DISTONIE** FRA LA FASE DEL **CONTROLLO**, NELLE SUE POSSIBILI MANIFESTAZIONI, E QUELLA DI **ACCERTAMENTO** O CONTENZIOSA.

IL RIFERIMENTO, IN PARTICOLARE, VA ALLA **MANCATA CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ABUSO DI DIRITTO**, FRUTTO DI UNA COSTRUZIONE INTERPRETATIVA DI MATRICE GIURISPRUDENZIALE.

PER QUESTO MOTIVO, DEVE ESSERE ACCOLTA, CON GRANDE FAVORE L'INDIVIDUAZIONE, OPERATA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE, DEI **CRITERI GUIDA** CUI IL GOVERNO DOVRÀ ATTENERSI PER INTRODURRE NORMATIVAMENTE TALE PRINCIPIO NEL NOSTRO ORDINAMENTO, AUSPICABILMENTE IN TEMPI BREVI, PROCEDENDO, NEL CONTEMPO, AD UNA **REVISIONE** DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE.



È DI TUTTA EVIDENZA LA NECESSITÀ DI SANCIRE, IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCA, L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DI TALE PRINCIPIO, NON SOLO PER ASSICURARE COERENZA E UNIVOCITÀ NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MA ANCHE (E SOPRATTUTTO) NELLA PROSPETTIVA DI GARANTIRE UN **MAGGIORE AFFIDAMENTO AGLI INVESTITORI NAZIONALI ED ESTERI**.

LA PROSSIMA CODIFICAZIONE DELL'ISTITUTO POTRÀ COSTITUIRE, QUINDI, UN ULTERIORE IMPORTANTE PASSO AVANTI NEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL CLIMA DI RECIPROCO RISPETTO TRA FISCO E CITTADINO.

IN PROPOSITO, ASSUME PECULIARE RILIEVO LA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI EFFETTUARE IL **CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**, SIA PER GARANTIRE LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, SIA PER RENDERE PIÙ **RAPIDO ED EFFICACE** L'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

LA CERTEZZA DEL DIRITTO COSTITUISCE, DUNQUE, UN FATTORE FONDAMENTALE NON SOLO PER AUMENTARE LA *COMPLIANCE* DEI CONTRIBUENTI, MA ANCHE PER MIGLIORARE, SOTTO IL PROFILO QUALITATIVO, L'AZIONE DEGLI ORGANI ISPETTIVI, **EVITANDO DISPERSIONI DI RISORSE**.

È QUESTA LA DIREZIONE INTRAPRESA, NEGLI ULTIMI ANNI, DAL LEGISLATORE, CHE HA PIÙ VOLTE MANIFESTATO LA VOLONTÀ DI FAVORIRE COMPORTAMENTI VIRTUOSI DI COLLABORAZIONE FRA FISCO E CONTRIBUENTE.

UN ESEMPIO PARADIGMATICO DI TALE ASSUNTO È RAPPRESENTATO DALLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 26 DEL D.L. N. 78/2010, CON CUI È STATO INTRODOTTO UN **SISTEMA PREMIALE** PER INCENTIVARE I SOGGETTI RESIDENTI, CHE EFFETTUANO OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL **TRANSFER PRICING**, A DOTARSI DI SPECIFICA DOCUMENTAZIONE DA CUI SIA POSSIBILE EVINCERE LA CONFORMITÀ AL VALORE NORMALE DEI PREZZI "INFRAGRUPPO".

È PREVISTA, INFATTI, LA **NON APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE** CONNESSE ALL'EVENTUALE RETTIFICA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO, QUALORA IL CONTRIBUENTE, NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA, CONSEGNI AGLI ORGANI DI CONTROLLO SPECIFICA DOCUMENTAZIONE, IDONEA A CONSENTIRE IL RISCONTRO DELLA CONFORMITÀ AL VALORE NORMALE DEI PREZZI PRATICATI TRA LE IMPRESE COLLEGATE.

NELLA PROSPETTIVA DI UNA PIÙ EFFICACE ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE E DI UNA MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, ANCHE NELL'OTTICA DI RENDERE "ATTRATTIVO" IL SISTEMA PAESE, SONO AUSPICABILI ANCHE NORME CHE PERMETTANO DI **VALORIZZARE PREVENTIVAMENTE TALUNE COMPONENTI REDDITUALI**, IN MODO DA DEFINIRE A PRIORI LA TASSAZIONE EFFETTIVA ED EVITARE POSSIBILI CONTENZIOSI.

È IL CASO DELL'ISTITUTO DEL **RULING INTERNAZIONALE**, PREVISTO DALL'ART. 8 DEL D.L. N. 269/2003, CHE CONSENTE ALLE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE L'ACCESSO AD UNA PECULIARE FORMA DI INTERPELLO CON RIFERIMENTO AL REGIME DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO, DEGLI INTERESSI, DEI DIVIDENDI E DELLE *ROYALTIES* NONCHÉ, PER EFFETTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.L. N. 145/2013, ALLA CONFIGURABILITÀ DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE.

ALL'ESITO DELLA DEFINIZIONE DEL CONTRADDITTORIO, GLI ORGANI ISPETTIVI POSSONO ESERCITARE I PROPRI POTERI DI CONTROLLO E VERIFICA SOLTANTO IN RELAZIONE A QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE OGGETTO DELL'ACCORDO, FERMO RESTANDO IL RISCONTRO DI ELEMENTI CHE POSSANO MODIFICARE I TERMINI DELL'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

LE MEDESIME CONSIDERAZIONI VALGONO PER IL **REGIME DI FAVORE**, INTRODOTTO DALL'ART. 10 DEL D.L. N. 201/2011, A BENEFICIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE RISULTANO CONGRUI E COERENTI AGLI **STUDI DI SETTORE**, PURCHÉ ABBIANO ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

## **6. CRITICITÀ RILEVATE NEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: RAPPORTI TRA LA FASE DEL CONTROLLO E QUELLA DI RISCOSSIONE.**

COME GIÀ DETTO, L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA È PARTE DI UN PROCESSO PIÙ AMPIO, CHE PASSA ATTRAVERSO LE FASI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI PERTINENZA DI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI, OSSIA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA SOCIETÀ EQUITALIA.

L'AZIONE DEI REPARTI DEL CORPO, PERTANTO, RAPPRESENTA UN ANELLO IMPORTANTE DI QUESTA "CATENA", LA CUI EFFICACIA È LEGATA ALL'ANALISI E ALLA VALUTAZIONE DEGLI **ESITI FINALI DEI PROCEDIMENTI AVVIATI DAGLI INTERVENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA.**

DAL RAFFRONTA DEI DATI RELATIVI ALLE *PERFORMANCE* DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, EMERGE CHE UNA **RILEVANTE QUOTA DELLE MAGGIORI IMPOSTE CONSTATATE** (SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI ACCERTAMENTO) **NON SI TRADUCE IN EFFETTIVO RECUPERO.**

TRA LE **CAUSE** DI TALE SCOSTAMENTO – PERALTRO IN LIEVE RIDUZIONE – CERTAMENTE PRIORITARIA RISULTA LA TEMATICA CONNESSA **ALL'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEGLI EVASORI FISCALI.**

COME NOTO, IL SISTEMA PUNITIVO TRIBUTARIO SI ARTICOLA IN FUNZIONE DELLA RILEVANZA DELLA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL CONTRIBUENTE – E, QUINDI, DELLA GRAVITÀ DELLA LESIONE DEL BENE PUBBLICO – IN **SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.**

#### **a. LA SCARSA EFFICACIA DELLE MISURE CAUTELARI AMMINISTRATIVE.**

LE MISURE CAUTELARI IN AMBITO AMMINISTRATIVO, PREVISTE DALL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 472/1997 (ISCRIZIONE DI IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO), ATTUALMENTE POSSONO ESSERE DISPOSTE AL TERMINE DELLA VERIFICA FISCALE.

SUL PIANO PROCEDURALE, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, I REPARTI SEGNALANO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'OPPORTUNITÀ DI INOLTARE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LA RELATIVA RICHIESTA.

IN CONCRETO, PERÒ, L'EFFICACIA DELLO STRUMENTO È, PURTROPPO, **VANIFICATA DALLA COMPLESSITÀ DEL SUO ITER**. SI CONSIDERI CHE, NEL QUINQUENNIO 2008–2012, A FRONTE DI OLTRE 16.000 PROPOSTE FORMULATE DALLA GUARDIA DI FINANZA (PER UN **VALORE COMPLESSIVO DI 19 MILIARDI DI EURO** DI BENI DA “CAUTELARE”), FINALIZZATE AL SODDISFACIMENTO DELLA PRETESA ERARIALE, SONO STATI DISPOSTI SEQUESTRI ED IPOTECHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA **40 MILIONI** DI EURO (PARI ALLO **0,2%!**).

È INNEGABILE, ALLORA, LA NECESSITÀ DI GARANTIRE **MAGGIORE SNELLEZZA ED EFFICACIA** AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI IN AMBITO TRIBUTARIO, ATTRAVERSO UN **AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AD AVANZARNE PROPOSTA** E UNA SIGNIFICATIVA **CONTRAZIONE DELLA RELATIVA TEMPISTICA**.

SI RICHIEDE DI ATTRIBUIRE ALLA **GUARDIA DI FINANZA** LA FACOLTÀ DI **PROPORRE DIRETTAMENTE** ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO L'ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI, ONDE EVITARE CHE, I TEMPI NECESSARI PER CONSENTIRE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VALUTARE LA FONDATEZZA DELLE PROPOSTE DEL CORPO ED IL CONSEGUENTE INOLTRO AL GIUDICE TRIBUTARIO, POSSANO VANIFICARE LA PRETESA ERARIALE, PERMETTENDO AL CONTRIBUENTE DI PORRE IN ESSERE CONDOTTE DISTRATTIVE DEI BENI, VANIFICANDO, IN TAL MODO, GLI SFORZI COMPIUTI.

PER LA MEDESIMA FINALITÀ, POTREBBERO ESSERE **STABILITI TEMPI** PIÙ RISTRETTI – E, COMUNQUE, **PERENTORI** – PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

PERALTRO, **IN IPOTESI DI PARTICOLARE GRAVITÀ**, QUALI I CASI DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI O DELL'IVA, LA **SUSSISTENZA DEL C.D. "PERICULUM IN MORA"** POTREBBE ESSERE **PRESUNTA PER LEGGE**.

A FRONTE DELLA PROSPETTATA ESTENSIONE AL CORPO DELLA CITATA FACOLTÀ, L'AGENZIA DELLE ENTRATE POTREBBE **AVVALERSI, IN SEDE CONTENZIOSA, DELLA COLLABORAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA** CON RIGUARDO ALLE PROPOSTE DA QUEST'ULTIMA AVANZATE.

D'ALTRA PARTE, IL DIBATTITO VOLTO A DEFINIRE TEMPI E MODI DI INTRODUZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO ATTRAIE, CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA, L'INTERESSE DEGLI STUDIOSI PIÙ AUTOREVOLI DELLA MATERIA.

PIÙ IN GENERALE, UNA RIFORMA DEL SISTEMA ISPIRATA AI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE E TEMPESTIVITÀ DELLE PROCEDURE È QUANTO MAI AUSPICABILE, SOPRATTUTTO ALLA LUCE DELLA PREVISTA REVISIONE DEL DISPOSITIVO SANZIONATORIO CONTEMPLATA DALLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE.

**b. L'EFFICACIA DELLE MISURE CAUTELARI REALI IN AMBITO GIUDIZIARIO.**

SE LE MISURE CAUTELARI AMMINISTRATIVE SI SONO RIVELATE, SINORA, SCARSAMENTE EFFICACI, GLI STRUMENTI OFFERTI DALLA **LEGISLAZIONE PENALE** HANNO, INVECE, CONSENTITO DI PERVENIRE A **IMPORTANTI RISULTATI** IN TERMINI DI AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DI REATI TRIBUTARI.

NELL'ULTIMO **QUINQUENNIO** LA GUARDIA DI FINANZA HA, IN MEDIA, **DENUNCIATO OGNI ANNO CIRCA 12.000 SOGGETTI SOLO** PER I REATI DELLA SPECIE. OLTRE LA **METÀ DELLE DENUNCE** RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTE FRAUDOLENTE**, CONNESSE ALLA FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ GESTIONALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI O ALTRI ARTIFICI, AL FINE DI SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE.

SI TRATTA DI COMPORTAMENTI **APPARENTEMENTE** CORRETTI, CHE NON POSSONO ESSERE SCOPERTI AGEVOLMENTE NEL CORSO DEGLI ORDINARI INTERVENTI ISPETTIVI, MEDIANTE IL MERO ESAME DELLA CONTABILITÀ, ANCORCHÉ APPROFONDITO; PER INDIVIDUARE E CONTRASTARE EFFICACEMENTE TALI FRODI, È, INFATTI, NECESSARIO ESEGUIRE **ARTICOLATE INDAGINI** DI POLIZIA GIUDIZIARIA, UTILIZZANDO I PIÙ INCISIVI STRUMENTI PREVISTI DAL CODICE DI RITO.

A PARTIRE DAL 2008 (LEGGE N. 244/2007), ANCHE SU SOLLECITAZIONE DEL CORPO, È STATO ESTESO AI REATI TRIBUTARI L'ISTITUTO DELLA **CONFISCA PER EQUIVALENTE** DEI PROVENTI FRUTTO DELL'EVASIONE FISCALE, POTENZIANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA L'EFFICACIA DEL SISTEMA PUNITIVO.

ATTRAVERSO QUESTO STRUMENTO, AVENTE NATURA SANZIONATORIA, IL PATRIMONIO DEL RESPONSABILE DI UNO DEI DELITTI PREVISTI DAL D.L.VO N. 74/2000 PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A VINCOLO GIUDIZIARIO IN MISURA CORRISPONDENTE ALL'ARRICCHIMENTO DERIVANTE DALL'ILLECITO COMMESSO.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE SONO TROPPO RIDOTTI CONSIDERATI I TEMPI, NON BREVI, CHE INTERCORRONO TRA CONSUMAZIONE DEL REATO ED AVVIO DELL'AZIONE PENALE.

CIÒ HA PRODOTTO, FINORA, RISULTATI DI INDUBBIO RILIEVO: DALLA SUA INTRODUZIONE (GENNAIO 2008), **LA GUARDIA DI FINANZA HA SOTTOPOSTO A SEQUESTRO** BENI IMMOBILI, AZIONI, DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER UN VALORE PARI A CIRCA **4 MILIARDI DI EURO**, CON UN *TREND* IN COSTANTE AUMENTO.



NEL SOLO **2013**, INFATTI, SONO STATE **AVVIATE PROCEDURE DI SEQUESTRO**, NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI FRODI FISCALI, **PER 4,6 MILIARDI DI EURO**, A FRONTE DELLE QUALI SONO GIÀ STATI **ESEGUITI PROVVEDIMENTI PER 1,4 MILIARDI**: SI TRATTA DI RISORSE CHE VERRANNO ACQUISITE DEFINITIVAMENTE AL PATRIMONIO DELLO STATO UNA VOLTA CONCLUSI I RELATIVI PROCEDIMENTI.

IN MERITO, L'ART. 8 DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE SI PROPONE L'OBIETTIVO DI **MODIFICARE IL DISPOSITIVO SANZIONATORIO**, ADEGUANDO LA RISPOSTA PENALE SECONDO CRITERI DI **PREDETERMINAZIONE** E DI **PROPORZIONALITÀ** RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI.

TRA I VARI PRINCIPI CHE DOVRANNO ISPIRARE I DECRETI ATTUATIVI, SI GUARDA CON FAVORE ALLA **CONFERMA** DI UN PRESIDIO DI RESPONSABILITÀ PENALE, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO AI FENOMENI EVASIVI MAGGIORMENTE COMPLESSI ED INSIDIOSI – CIOÈ QUELLI CHE ARRECANO MAGGIORI DANNI ALL'ERARIO E SONO FRUTTO DI VERI E PROPRI COMPORTAMENTI "CRIMINALI" - NONCHÉ **ALLA INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI** TRA LE FATTISPECIE DI EVASIONE E QUELLE ELUSIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI.

LA **PREVISIONE DELLA SANZIONE PENALE PERMETTE**, DA UN LATO, DI **SVILUPPARE INVESTIGAZIONI PIÙ PENETRANTI** E DI GARANTIRE MAGGIORE DETERRENZA; DALL'ALTRO, DI **FARE RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE**, ATTRAVERSO IL QUALE È POSSIBILE SOTTOPORRE A SEQUESTRO, NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI, IL PATRIMONIO DEI RESPONSABILI FINO A CONCORRENZA DELLE IMPOSTE EVASE.

**L'EFFICACIA E LA CREDIBILITÀ** DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO, IN DEFINITIVA, SI FONDA – IN GRAN PARTE – SULLA **CAPACITÀ DI EFFETTIVO RECUPERO** DELLE IMPOSTE SOTTRATTE AL FISCO.

NELLA PROSPETTIVA DI REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTRASTO PATRIMONIALE AL CRIMINE FINANZIARIO SEMPRE PIÙ EFFICACE, SI PROPONE **L'INSERIMENTO DEI REATI TRIBUTARI TRA I DELITTI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO "PER SPROPORZIONE"**, PREVISTO DALL'ART. 12-SEXIES DEL D.L. 306 DEL 1992.

TALE MISURA PERMETTE DI CONFISCARE I **PATRIMONI CHE NON TROVANO CAPIENZA NEI REDDITI DICHIARATI** DA SOGGETTI CONNOTATI DA UNO SPECIFICO PROFILO CRIMINALE: INFATTI, NEI CASI DI CONDANNA O DI PATTEGGIAMENTO PER I DELITTI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI DAL LEGISLATORE – TRA CUI IL CONTRABBANDO, IL PECULATO, LA CORRUZIONE E LA CONCUSSIONE – È POSSIBILE OPERARE LA CONFISCA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DI CUI IL CONDANNATO NON SIA IN GRADO DI GIUSTIFICARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA E DI CUI, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA FISICA O GIURIDICA, RISULTI ESSERE TITOLARE O AVERE LA DISPONIBILITÀ A QUALSIASI TITOLO, PER UN VALORE SPROPORZIONATO RISPETTO AL REDDITO DICHIARATO O ALLA PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA.

**GLI EFFETTI DI TALE PROPOSTA SONO PIÙ AMPI E NON SI SOVRAPPONGONO CON QUELLI DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE**, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 143, DELLA LEGGE 244 DEL 2007.

INFATTI, MENTRE QUEST'ULTIMA DISPOSIZIONE È FINALIZZATA A SOTTRARRE AGLI INDAGATI PER REATI TRIBUTARI LE DISPONIBILITÀ ILLECITAMENTE COSTITUITE, PER UN VALORE CORRISPONDENTE ALL'IMPOSTA (SUL REDDITO O IVA) EVASA, IL SEQUESTRO **“PER SPROPORZIONE”** INTENDE **COLPIRE I PATRIMONI E LE DISPONIBILITÀ ACCUMULATE NEL TEMPO CON I PROVENTI DERIVANTI DA EVASIONE.**

IN ALTRI TERMINI, L'ISTITUTO DEL SEQUESTRO PER **“SPROPORZIONE”** PERMETTEREBBE DI **RECUPERARE L'EVASIONE EFFETTIVAMENTE REALIZZATA MA NON SCOPERTA IN PASSATO,** FACENDO LEVA SULLO SPECIFICO **“PROFILO CRIMINALE”** CHE EMERGE DALLA CONDANNA PER UN REATO TRIBUTARIO.

SI TRATTA DI UNA NOVELLA CHE **COMPLETEREBBE IL DISPOSITIVO DI CONTRASTO** VOLTO AD EVITARE LA TESAURIZZAZIONE DI CAPITALI DERIVANTI DALLA COMMISSIONE DI REATI FISCALI.

### **c. RISCOSSIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE INVESTE ANCHE L'AREA DELLA **RISCOSSIONE TRIBUTARIA.**

UNO DEI PILASTRI SU CUI SI FONDA IL PATTO SOCIALE È COSTITUITO DALLA **CERTEZZA DELLA PENA:** LA CONSAPEVOLEZZA CHE GLI ILLECITI SIANO SANZIONATI EFFETTIVAMENTE IN TEMPI RAPIDI CONTRIBUISCE A CREARE QUELL'EFFETTO DI **DETERRENZA** CHE COSTITUISCE FATTORE ESSENZIALE PER L'INCREMENTO DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO AI PRECETTI LEGISLATIVI.

CÌÒ VALE, SE POSSIBILE, ANCOR DI PIÙ IN AMBITO TRIBUTARIO.

LA TEMATICA DELLA CERTEZZA DELLA PENA RIGUARDA, IN PARTICOLARE, IL **CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**, NEL CUI CONTESTO SI DIBATTE, A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DAL CONTRIBUENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLE IMPOSTE EVASE E DELLE PENE IRROGATE, CIRCA LA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI RECUPERO A TASSAZIONE.

SI È GIÀ ANTICIPATO COME LA NUMEROSITÀ E L'ESTREMA APPETIBILITÀ DEGLI **STRUMENTI AGEVOLATIVI** ABBIANO, DI FATTO, **DEPOTENZIATO IL DISPOSITIVO SANZIONATORIO**.

SPESSO LE **TEMATICHE AFFRONTATE NEL CORSO DEI GIUDIZI** DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SONO MOLTO **ARTICOLATE**: SOPRATTUTTO QUANDO GLI INTERESSI IN GIOCO SONO RILEVANTI, LE SOCIETÀ – SPECIE QUELLE DI GRANDI DIMENSIONI – SI AVVALGONO DI **COLLEGI DIFENSIVI IPER-SPECIALIZZATI**.

LA COMPLESSITÀ DELLE QUESTIONI AFFRONTATE E LA PROFESSIONALITÀ DELLE PARTI COINVOLTE PONGONO, OGNI GIORNO, **NUOVE SFIDE ALLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA**, CHIAMATA A CONFRONTARSI CON CONTESTI SEMPRE PIÙ IMPEGNATIVI E COMPETITIVI.

ANCHE PER QUESTO MOTIVO, L'ART. 7 DEL D.LGS. N. 546/1992 PREVEDE CHE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, QUANDO OCCORRE ACQUISIRE ELEMENTI CONOSCITIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ, **POSSONO RICHIEDERE** APPOSITE RELAZIONI AD ORGANI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI, COMPRESA LA GUARDIA DI FINANZA, OVVERO DISPORRE CONSULENZA TECNICA.

IN TALE AMBITO VI È LA **MASSIMA LA DISPONIBILITÀ DEL CORPO** A FORNIRE OGNI UTILE CONTRIBUTO PER LA RISOLUZIONE DELLE PIÙ ARTICOLATE PROBLEMATICHE OGGETTO DI GIUDIZIO.

SAREBBE, COMUNQUE, AUSPICABILE UNA MAGGIORE **VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI**, EVENTUALMENTE PREVEDENDO L'INTRODUZIONE DI **CARRIERE A TEMPO PIENO**, IN MODO DA VALORIZZARE, IN MODO COMPLETO, IL BAGAGLIO DI CONOSCENZE TECNICHE NECESSARIE PER GESTIRE LE CONTROVERSIE.

È, QUESTO, UNO DEGLI OBIETTIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE CHE, ALL'ART. 10, CONFERISCE INCARICO AL GOVERNO, NELLA PROSPETTIVA DI INCREMENTARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONTRIBUENTE, DI INTRODURRE DISPOSIZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, AL FINE DI ASSICURARNE L'ADEGUATA PREPARAZIONE SPECIALISTICA.

IN TALE CONTESTO, SI POTREBBE PREVEDERE, ALTRESÌ, UN **PIÙ STRINGENTE REGIME DI INCOMPATIBILITÀ**, AMBITO IN CUI IL LEGISLATORE È GIÀ INTERVENUTO, DI RECENTE, CON I DECRETI LEGGE N. 98 E 138 DEL 2011.

## **7. ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA.**

PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA, IN UN'OTTICA DI DETERRENZA ED EFFETTIVO RECUPERO DI RISORSE ERARIALI, SI FORNISCONO ULTERIORI SPUNTI PROPOSITIVI, FRUTTO DELL'ESPERIENZA OPERATIVA MATURATA DAL CORPO.

**a. ATTRIBUZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA DELLA COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI.**

COME NOTO, IN MATERIA DI IVA, I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL MINUTO E ASSIMILATE CERTIFICANO I CORRISPETTIVI DEI BENI O SERVIZI CEDUTI MEDIANTE IL RILASCIO DI DOCUMENTI SEMPLIFICATI RISPETTO ALLA FATTURA, OSSIA LO **SCONTRINO O LA RICEVUTA FISCALE.**

ATTUALMENTE, LE **FUNZIONI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI** IN MATERIA TRIBUTARIA SONO **ATTRIBUITE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**, AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ALL'ACCERTAMENTO.

ALLA **GUARDIA DI FINANZA**, DI CONVERSO, SPETTANO ESCLUSIVAMENTE **COMPITI DI "RILEVAMENTO" DELLE VIOLAZIONI**, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE: L'ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO, INFATTI, È CONNOTATO DALLA REGOLA DELLA **DIFFERENZIAZIONE** TRA IL SOGGETTO DOTATO DEL POTERE DI **"CONSTATARE"** LA VIOLAZIONE E QUELLO DEPUTATO ALLA **"CONTESTAZIONE"** E CONSEGUENTE IRROGAZIONE DELLA PRESCRITTA SANZIONE.

ALLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICACE IL PRESIDIO FISCALE, **VALORIZZANDO L'ATTIVITÀ QUOTIDIANAMENTE SVOLTA DAL CORPO**, ANCHE PER SODDISFARE ESIGENZE DI ECONOMICITÀ, EFFICIENZA E CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI IN GIOCO, APPARE OPPORTUNO VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI **ATTRIBUIRE ALLA GUARDIA DI FINANZA LA COMPETENZA AD EMANARE GLI ATTI DI CONTESTAZIONE** RELATIVI ALLE IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI.

NEL PERIODO GENNAIO 2012 - DICEMBRE 2013, I REPARTI DEL CORPO HANNO ESEGUITO, COMPLESSIVAMENTE, OLTRE **850.000 CONTROLLI STRUMENTALI**.

NEL **32%** DEI CASI (OLTRE 270.000) SONO STATE **RISCONTRATE IRREGOLARITÀ**. LA QUASI TOTALITÀ DEI VERBALI IRREGOLARI SI È TRAMUTATA IN ATTI DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER L'EMISSIONE DEI QUALI, PERALTRO, È PREVISTO UN *ITER* PROCEDIMENTALE ACCELERATO.

CONSEQUENTEMENTE, POTREBBE RISULTARE PROFICUA LA PREVISIONE DI UNA **POTESTÀ CONCORRENTE DELLE DUE AMMINISTRAZIONI** AD IRROGARE LE SANZIONI IN ESAME, LASCIANDO IN CAPO ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE LA COMPETENZA AD APPLICARE LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ, AL FINE DI PRESERVARE IL NECESSARIO COORDINAMENTO INFORMATIVO.

CIÒ COMPORTEREBBE UN NOTEVOLE RISPARMIO DI RISORSE, FINANZIARIE E UMANE, OLTRE AD UN EVIDENTE INNALZAMENTO DEL TASSO DI DETERRENZA.

## **b. REATI TRIBUTARI E RUOLO DEI PROFESSIONISTI.**

L'ESPERIENZA "SUL CAMPO" TESTIMONIA COME **LE PIÙ SOFISTICATE FORME DI SOTTRAZIONE DI MATERIA IMPONIBILE AL FISCO** – ELUSIONE, ABUSO DEL DIRITTO, FRODI TRANSNAZIONALI – PRESENTINO, CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA, **DUE CARATTERISTICHE: LA CONVERGENZA DI COMPORTAMENTI CRIMINALI** ED IL RUOLO, QUALI "REGISTI" DELLE OPERAZIONI ILLECITE, DI **PROFESSIONISTI SENZA SCRUPOLI.**

DA UN LATO, INFATTI, SI REGISTRA CHE GLI ILLECITI TRIBUTARI PIÙ INSIDIOSI NON SONO FRUTTO DELL'AZIONE DI SINGOLI, MA DI VERE E PROPRIE ASSOCIAZIONI A DELINQUERE, STRUTTURATE AL LORO INTERNO E RAMIFICATE TERRITORIALMENTE.

DALL'ALTRO, NUMEROSE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI, ANCHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, HANNO PERMESSO DI RISCONTRARE CHE SPESSO SOCIETÀ E IMPRENDITORI, RESPONSABILI DI DELITTI FISCALI, TRUFFE O ALTRI REATI FINANZIARI, SI AVVALGONO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LORO SCOPI CRIMINALI, DELLE **PRESTAZIONI DI CONSULENTI O ESPERTI** CHE, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI INGEGNOSI "PACCHETTI" FISCALI O SOCIETARI, CONSENTONO LORO DI "MASCHERARE" IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI SOMME PROVENTO DI EVASIONE O DI REALIZZARE COMPLESSE FORME DI ELUSIONE.

NATURALMENTE, **IL PROFESSIONISTA PUÒ CONCORRERE NELLA COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI EX ART. 110 DEL CODICE PENALE.**



TALI CIRCOSTANZE INDUCONO AD INTERVENIRE IN MANIERA MIRATA PER **REPRIMERE LE CONDOTTE IN ARGOMENTO E SALVAGUARDARE IL PRESTIGIO** DEI CONSULENTI ONESTI.

AL RIGUARDO, SI POTREBBE **MODIFICARE L'ATTUALE DISCIPLINA DELLE SANZIONI ACCESSORIE** PREVISTE DALL'ART. 12 DEL D.L.VO N. 74/2000, AI SENSI DEL QUALE LA CONDANNA PER TALUNO DEI DELITTI PREVISTI DAL DECRETO IMPORTA L'INTERDIZIONE DALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER UN PERIODO NON INFERIORE A UN ANNO E NON SUPERIORE A CINQUE ANNI.

ALLO SCOPO DI RAFFORZARE LA REAZIONE DELL'ORDINAMENTO NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA CHE CONCORRA CON L'AUTORE DEL REATO NELLA COMMISSIONE DI UNO DEI DELITTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 74/2000, APPARE AUSPICABILE MODIFICARE LA DISPOSIZIONE IN ESAME, **INTRODUCENDO**, IN LUOGO DELL'ATTUALE, LA **SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO**.

LA PROPOSTA MODIFICA NORMATIVA:

- AVREBBE L'EFFETTO DI RENDERE **PIÙ EFFICACE LA RISPOSTA PENALE** IN CASO DI CONCORSO DEL PROFESSIONISTA NELLA COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI, AUMENTANDO LA DETERRENZA EFFETTIVA E DISINCENTIVANDO IL RICORSO A COMPORTAMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA;

- PENALIZZEREBBE IN MANIERA PIÙ AFFLITTIVA IL CONSULENTE, PERCHÉ ALLA CONDANNA NON CONSEGUIREBBE SOLTANTO L'INTERDIZIONE DALL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA, MA ANCHE **L'IMPOSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA PROFESSIONE**, ARTE, INDUSTRIA, COMMERCIO O MESTIERE, PER CUI È RICHIESTO UNO SPECIALE PERMESSO O UNA SPECIALE ABILITAZIONE, AUTORIZZAZIONE O LICENZA DELL'AUTORITÀ.

### **c. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.**

GARANTIRE UNA **MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO**, ANCHE SOTTO IL PROFILO DI UNA PIÙ SEMPLICE FRUIBILITÀ DELLE NORME, SIGNIFICA PROSEGUIRE LUNGO IL PERCORSO DI “**RIAVVICINAMENTO CULTURALE**” TRA IL FISCO ED I CONTRIBUENTI.

INFATTI, SE, PER UN VERSO, UN'AMMINISTRAZIONE PIÙ EFFICACE RICHIEDE MINORI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI, PER ALTRO VERSO, UNA MAGGIORE SEMPLIFICAZIONE FAVORISCE L'INIZIATIVA PRIVATA E MIGLIORA LA PERCEZIONE DEL FISCO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI, A VANTAGGIO DELLA *TAX COMPLIANCE*.

UNO DEGLI OBIETTIVI DELINEATI DALLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE RIGUARDA LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, ANCHE PER EFFETTO DI UNA MAGGIORE COERENZA NORMATIVA.

IN QUESTA PROSPETTIVA, SI RITIENE NECESSARIO PROCEDERE, OLTRE CHE ALLA REVISIONE, AD UNA “SISTEMATIZZAZIONE” DELLE NORME IN MATERIA DI TASSAZIONE, IN SPECIAL MODO NEL COMPARTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. ACCANTO AL TESTO UNICO, ESISTONO, INFATTI, NUMEROSE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN DISTINTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, SPESSO AVENTI AD OGGETTO MATERIE DI DIVERSA NATURA.

**LA CERTEZZA E LA STABILITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO**, DUNQUE, SONO FONDAMENTALI PER L'INTERO SISTEMA-PAESE: PERSEGUENDO CON CONCRETEZZA TALI *TARGET*, SI POTREBBERO OTTENERE, IN PROSPETTIVA, **MAGGIORI ENTRATE** PER LO STATO, **MAGGIORE COMPETITIVITÀ** PER LE AZIENDE E, AL CONTEMPO, **MINORE CONFLITTUALITÀ**.

ANCHE IN QUESTO AMBITO, IL CORPO È DISPONIBILE A FORNIRE OGNI UTILE CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIFORMA.

#### **d. PREVISIONE DI UNA STRUTTURA INTERISTITUZIONALE A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI ESTERI INTERESSATI AD INVESTIRE IN ITALIA.**

CON UN PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO SCORSO DICEMBRE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO “DESTINAZIONE ITALIA” PREDISPOSTO NEI MESI SCORSI DAL GOVERNO, È STATO ISTITUITO UN PUNTO DI ASSISTENZA DEDICATO AGLI INVESTITORI ESTERI, IN MODO DA FAVORIRE E INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI STRANIERI NEL NOSTRO PAESE.

IN TAL MODO SI INTENDE RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRA IL MONDO IMPRENDITORIALE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, GARANTENDO UN CANALE DEDICATO VOLTO A CORRISPONDERE ALLE ESIGENZE CONOSCITIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE DECIDONO DI IMPIEGARE RISORSE FINANZIARIE IN ITALIA.

LO SCOPO DEL PREDETTO *DESK* È QUELLO DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE NONCHÉ UN MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI TRA FISCO E (POTENZIALI) CONTRIBUENTI, NELLA PROSPETTIVA DI FAVORIRE, ANCORA UNA VOLTA, L'AUMENTO DELLA *TAX COMPLIANCE*.

FERMA RESTANDO LA MASSIMA DISPONIBILITÀ DEL CORPO A FORNIRE OGNI UTILE CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ DEL PUNTO DI ASSISTENZA, SI RITIENE CHE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CONSENTIREBBE AGLI OPERATORI STRANIERI DI OTTENERE UN PIÙ ESAUSTIVO QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PROPRI INVESTIMENTI.

## **8. IL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI.**

LA GUARDIA DI FINANZA HA SEMPRE RIVOLTO GRANDE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DI **TUTELA DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO FISCALE.**

IL RAPPORTO TRA IL FISCO ED I CITTADINI **NON RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA FASE DELLA VERIFICA E DELL'ACCERTAMENTO**, ALLORCHÉ L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROCEDE AL RECUPERO A TASSAZIONE – ANCHE CON STRUMENTI COATTIVI – DI BASI IMPONIBILI NASCOSTE AL FISCO, MA **ATTIENE AD UN PIÙ AMPIO INSIEME DI PRINCIPI ED ISTITUTI**.

PERVENIRE AD UN SISTEMA DI RELAZIONI BASATO SU FIDUCIA, RISPETTO RECIPROCO E COMPORTAMENTI IN **BUONA FEDE E LEALMENTE** COLLABORATIVI È OBIETTIVO SIA DEL LEGISLATORE SIA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE, IN QUESTO MODO, PUÒ OPERARE IN MANIERA PIÙ RAPIDA, EFFICACE E, SOPRATTUTTO, CONCRETA.

**RIDURRE** LA COMPLESSITÀ E LA CONFLITTUALITÀ DELL'IMPIANTO TRIBUTARIO, INFATTI, SIGNIFICA ANCHE INCREMENTARE LA **COMPLIANCE**: SEMPLIFICARE LE FASI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE, SENSIBILIZZANDO GLI ORGANI ISPETTIVI AD UNA SEMPRE MAGGIORE **"APERTURA"** NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI, MIGLIORA LA QUALITÀ DEI RAPPORTI ED **AUMENTA L'AFFIDAMENTO DEI CITTADINI NELLE ISTITUZIONI** E, CONSEGUENTEMENTE, FAVORISCE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO.

IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COLLETTIVITÀ, AD OGNI MODO, NON È FRUTTO SOLO DI SINGOLI COMPORTAMENTI PIÙ O MENO VIRTUOSI DELL'UNA O DELL'ALTRA, MA RISENTE ANCHE DEL **CLIMA DI FIDUCIA COMPLESSIVA NELL'APPARATO PUBBLICO**.

**UNO STATO CHE GESTISCE OCULATAMENTE LE RISORSE OTTENUTE DALLA TASSAZIONE INDUCE I PROPRI CONTRIBUENTI A RAPPORTI MENO CONFLITTUALI, PIÙ VIRTUOSI. VICEVERSA, LA PERCEZIONE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INEFFICIENTE E NON ALL'ALTEZZA DEI COMPITI CHE LE SONO STATI AFFIDATI PUÒ CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DI PREGIUDIZI CHE DETERMINANO ATTEGGIAMENTI POCO COLLABORATIVI, CON EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ANCHE NEI RAPPORTI TRA LE PARTI.**

SUL PUNTO, OCCORRE EVIDENZIARE IL GRANDE IMPEGNO PROFUSO DALLA GUARDIA DI FINANZA NEL **CONTRASTO AD OGNI SPERPERO DI DENARO PUBBLICO**, INVESTENDO QUALIFICATE **RISORSE** ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE IL DUPLICE OBIETTIVO DI:

- **REPRIMERE** CON MAGGIORE EFFICACIA I **FENOMENI FRAUDOLENTI PIÙ INSIDIOSI** (FRODI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI NAZIONALI E COMUNITARI, SPESA SANITARIA E CONTRIBUTI ALL'EDITORIA), ANCHE PER EFFETTO DI UNA SEMPRE PIÙ **INTENSA COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI SPESA**;
- OTTENERE, IN UNA PROSPETTIVA MEDIATA, **L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI COMPLIANCE** DELLA PLATEA DI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI A MISURE DI AGEVOLAZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.

**LA STRADA DA PERCORRERE È ANCORA LUNGA, MA L'IMPEGNO DEL CORPO È MASSIMO ANCHE IN QUESTO CAMPO, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA NECESSITÀ DI PASSARE DALLA CONTRAPPOSIZIONE ALLA CONDIVISIONE, FERMA RESTANDO LA DOVEROSA TUTELA DELLE RECIPROCHE POSIZIONI.**

TORNANDO AL TEMA OGGETTO DELL'ODIERNA AUDIZIONE, SIN DALL'EMANAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE LA GUARDIA DI FINANZA HA IMPARTITO ALLE UNITÀ OPERATIVE **PRECISE DIRETTIVE** FINALIZZATE A **GARANTIRE** CHE GLI INTERVENTI ISPETTIVI SIANO SVOLTI NEL **PIENO RISPETTO DEI DIRITTI** DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA.

PERALTRO, **MOLTI DEI PRINCIPI** CODIFICATI DALLA LEGGE N. 212/2000 A GARANZIA DEI CONTRIBUENTI **COSTITUIVANO GIÀ DA TEMPO PATRIMONIO DEL CORPO**: FIN DALL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA N. **1/1998**, INFATTI, I REPARTI ERANO STATI **SENSIBILIZZATI** SULLA NECESSITÀ DI ATTUARE PROCEDURE **MAGGIORMENTE GARANTISTICHE**, ALLO SCOPO DI ELIMINARE – O QUANTOMENO LIMITARE – OGNI TURBATIVA ALLA QUOTIDIANA OPERATIVITÀ IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO.

L'EMANAZIONE DELLO STATUTO HA, DUNQUE, COSTITUITO PER LA GUARDIA DI FINANZA LA SEMPLICE CODIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI INTERNE GIÀ IN VIGORE.

GRAZIE A QUESTA IMPOSTAZIONE E AD ULTERIORE TESTIMONIANZA DELL'ATTENZIONE RIVOLTA ALLA TEMATICA, CON GRANDE SODDISFAZIONE EVIDENZIO CHE I **GARANTI DEL CONTRIBUENTE**, NELLE LORO RELAZIONI PERIODICHE, NON HANNO **MAI SEGNALATO CRITICITÀ SIGNIFICATIVE** CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ISPETTIVE SVOLTE DALLE UNITÀ OPERATIVE DEL CORPO.

DA ULTIMO, NELLA CIRCOLARE CONCERNENTE LE **DIRETTIVE PROGRAMMATICHE** PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL **2014**, È STATO ULTERIORMENTE RIBADITO CHE OCCORRE **MIGLIORARE ULTERIORMENTE** IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO NONCHÉ LA **COLLABORAZIONE** CON GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E **CON I CONTRIBUENTI DESTINATARI DELLE ISPEZIONI**.

**a. LA PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI.**

L'IMPOSTAZIONE SEGUITA DALLA GUARDIA DI FINANZA È VOLTA ALLA **TUTELA DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE** DEI CONTRIBUENTI E PRENDE LE MOSSE DAGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA **FASE DI PREPARAZIONE** DEGLI INTERVENTI.

I REPARTI SONO, INFATTI, CHIAMATI:

- AD AFFINARE SEMPRE PIÙ I PROCESSI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI ALLO SCOPO DI SOTTOPORRE A VERIFICA SOLO QUEI SOGGETTI PER I QUALI SUSSISTONO CONCRETI PERICOLI DI EVASIONE/ELUSIONE;
- AD APPROFONDIRE, PREVENTIVAMENTE, LA CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE SELEZIONATO, DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE E DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NONCHÉ DEL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERA;
- A MATURARE UN FONDATAO CONVINCIMENTO IN ORDINE AGLI OBIETTIVI CONCRETI VERSO CUI INDIRIZZARE LA SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA.



CIÒ SIGNIFICA **“MIRARE” GLI INTERVENTI ISPETTIVI** NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE PRESENTINO PIÙ FONDATI SINTOMI DI **“PERICOLOSITÀ FISCALE”** E DI SPECIFICI FENOMENI EVASIVI, CON CONSEGUENTE **RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DELLE VERIFICHE, MINORE INVASIVITÀ ED AUMENTO DELLA QUALITÀ DELL’AZIONE DI CONTROLLO.**

GLI INTERVENTI OPERATI DAL LEGISLATORE DELLO STATUTO – VOLTI A SALVAGUARDARE GLI INTERESSI FONDAMENTALI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO, COMPATIBILMENTE CON L’ESIGENZA DI ASSICURARE, IN OGNI CASO, LA DOVEROSA COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITÀ DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA – SONO MOLTEPLICI; MOLTI DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE SI ESPLICANO NEL MOMENTO IN CUI LA VERIFICA O IL CONTROLLO VENGONO INTRAPRESI.

LA PREVISIONE CONTENUTA NELL’ART. 12, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 212/2000 IMPONE CHE L’ESECUZIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE NON IMPEDISCA O OSTACOLI LA POSSIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE DI CURARE LE PROPRIE RELAZIONI PERSONALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI, COSÌ COME QUELLA DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI FLUSSI PRODUTTIVI E LA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ISPEZIONE.

**ALL’AVVIO DELL’INTERVENTO** – E PER TUTTA LA SUA DURATA – LE UNITÀ OPERATIVE DEVONO, PERTANTO, PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI UTILI PER **RIDURRE** AL MASSIMO GLI **EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA** RISPETTO AL NORMALE ANDAMENTO DELLE RELAZIONI DEI CONTRIBUENTI CON I FORNITORI, I CLIENTI, GLI ENTI FINANZIARI E GLI ALTRI INTERLOCUTORI.

**ALTRO PRECETTO GENERALE** DI CUI I **REPARTI** DEVONO TENERE CONTO ALL'ATTO DI INTRAPRENDERE VERIFICHE E CONTROLLI, È QUELLO CHE **SUBORDINA L'ACCESSO** PRESSO I LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO ALLA **SUSSISTENZA DI “EFFETTIVE ESIGENZE DI INDAGINE E CONTROLLO SUL LUOGO”** E CHE IMPONE CHE CIÒ AVVENGA, SALVI CASI ECCEZIONALI E URGENTI ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI, DURANTE L'ORARIO ORDINARIO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ, OLTRE CHE, COME SI È IN PRECEDENZA ACCENNATO, CON MODALITÀ TALI DA ARRECARE LA MINORE TURBATIVA POSSIBILE ALL'ATTIVITÀ ISPEZIONATA.

L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI DEL VINCOLO IMPOSTO DALLA NORMA IN ESAME È STRETTAMENTE LEGATA ALLA DEFINIZIONE DELLA SUA *RATIO*, RAVVISABILE NELLA NECESSITÀ DI **CONTEMPERARE L'INTERESSE DEL CONTRIBUENTE** A NON SUBIRE LIMITAZIONI DEL PROPRIO DIRITTO AL NORMALE ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA ECONOMICA CON L'INTERESSE **DELL'AMMINISTRAZIONE** FINANZIARIA DI **RICERCARE IN MODO EFFICACE LE PROVE** DI EVENTUALI VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA FISCALE CHE ANDREBBERO ALTRIMENTI DISPERSE OVVERO DI PROCEDERE A RILEVAMENTI FISICI SUL POSTO DIVERSAMENTE NON ESEGUIBILI.

LE “EFFETTIVE ESIGENZE”, QUINDI, SONO DA RICONDURRE AI CASI IN CUI L'INTERVENTO ISPETTIVO:

- IMPLICHI LA NECESSITÀ DI PROCEDERE A RICERCHE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE O EXTRACONTABILE;
- IMPONGA L'EFFETTUAZIONE DI RILEVAMENTI MATERIALI CHE POSSONO ESEGUIRSI SOLO PRESSO IL CONTRIBUENTE;

- RICHIEDA UN'AZIONE, CONTINUATIVA E COORDINATA, DI RICONCILIAZIONE, CONFRONTO, ANALISI ED ELABORAZIONE DI UN INSIEME DI DATI CONTABILI, EXTRACONTABILI, MATERIALI E FATTUALI, DIFFICILMENTE PRATICABILE IN ASSENZA DI UNA COGNIZIONE DIRETTA DA PARTE DEI VERIFICATORI.

AD OGNI MODO, LE “EFFETTIVE ESIGENZE DI INDAGINE E CONTROLLO SUL LUOGO” CHE GIUSTIFICANO L'ACCESSO E GLI EVENTUALI MOTIVI DI “ECCEZIONALITÀ ED URGENZA” CHE CONSENTONO L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL DI FUORI DAGLI ORARI ORDINARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ **DEVONO ESSERE ESPlicitATI NEL PROCESSO VERBALE** DI VERIFICA DEL PRIMO GIORNO, UNA COPIA DEL QUALE VIENE CONSEGNATA AL CONTRIBUENTE.

IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DELLA “MINORE TURBATIVA”, LA VERIFICA VIENE ESEGUITA NEL **LUOGO CHE RISULTI PIÙ INDICATO AI FINI DELLA INSTAURAZIONE DI EFFICACI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE**, COSÌ DA AGEVOLARE IL DIALOGO ED IL CONTRADDITTORIO IN SEDE DI ANALISI DEGLI ELEMENTI DESUMIBILI DALL'ISPEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

DI NORMA, L'ESAME DELLE SCRITTURE VIENE SVOLTO PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE, A MENO CHE QUEST'ULTIMO RICHIEDA CHE L'ISPEZIONE CONTABILE SIA EFFETTUATA NELL'UFFICIO DEI VERIFICATORI O DEL PROFESSIONISTA CHE LO ASSISTE O RAPPRESENTA E FATTI SALVI CASI PARTICOLARI (AD ESEMPIO, QUANDO I SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ABBIANO CESSATO L'ATTIVITÀ, NON DISPONGANO DI UNA SEDE SUFFICIENTEMENTE AMPIA O QUALORA LE SCRITTURE ACQUISITE DEBBANO ESSERE CAUTELATE CON PARTICOLARE PRUDENZA).

## **b. I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI NELLA FASE DI AVVIO DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI.**

IL COMMA 2 DEL CITATO ART. 12 RICONOSCE, POI, AL CONTRIBUENTE IL DIRITTO DI ESSERE **INFORMATO**, ALL'INIZIO DELLA VERIFICA, DELLE **RAGIONI** CHE L'ABBIANO GIUSTIFICATA E DELL'OGGETTO CHE LA RIGUARDA; CIÒ NON SOLO NEL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ ISPETTIVA SI SVOLGA PRESSO LA SEDE DELLA SUA ATTIVITÀ MA ANCHE QUALORA LA STESSA VENGA AVVIATA E PROSEGUITA PRESSO GLI UFFICI DEI VERIFICATORI.

IL DIRITTO DEL SOGGETTO ISPEZIONATO AD ESSERE INFORMATO TROVA, OVVIAMENTE, UN **LIMITE NELLA INDEROGABILE NECESSITÀ DI NON COMPROMETTERE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO**, FORNENDO ANZITEMPO NOTIZIE CIRCA LE FINALITÀ INVESTIGATIVE DELLA VERIFICA.

LA PRASSI DEL CORPO PREVEDE LA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA INTRAPRESA E, SEMPRE CHE NON OSTINO CONTROINDICAZIONI SUL PIANO DELLA RISERVATEZZA, IL CRITERIO SELETTIVO ADOTTATO NEL CASO SPECIFICO OVVERO LA TIPOLOGIA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, IL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AD ESSERE INFORMATO DELL'OGGETTO DELL'INTERVENTO, QUESTO RIGUARDA, IN VIA GENERALE, LA "PORZIONE" DEL COMPLESSO DEGLI ATTI O DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE SU CUI VERTE L'ISPEZIONE, L'ARCO TEMPORALE CUI LA STESSA SI RIFERISCE E LA SPECIFICAZIONE DEI TRIBUTI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ.

NEL PROCESSO VERBALE DI VERIFICA DEL PRIMO GIORNO DELL'INTERVENTO VIENE FORNITA **CHIARA INDICAZIONE** DI DETTE CIRCOSTANZE.

ALL'AVVIO DELL'INTERVENTO IL CONTRIBUENTE VIENE RESO EDOTTO ANCHE DEGLI **ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI** IN OCCASIONE DI VERIFICHE FISCALI, CONSISTENTI NELLE FACOLTÀ DI:

- FARSI ASSISTERE DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA DIFESA DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA;
- RICHIEDERE – COME SI È DETTO IN PRECEDENZA – CHE L'ESAME DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI VENGA EFFETTUATO NELL'UFFICIO DEI VERIFICATORI O PRESSO IL PROFESSIONISTA CHE LO ASSISTE O RAPPRESENTA;
- MUOVERE RILIEVI O FORMULARE OSSERVAZIONI, DEI QUALI DEVE ESSERE DATO ATTO NEL PROCESSO VERBALE DI VERIFICA;
- RIVOLGERSI AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE, NEI CASI IN CUI RITENGA CHE I VERIFICATORI STIANO PROCEDENDO CON MODALITÀ NON CONFORMI ALLA LEGGE;
- COMUNICARE ALL'UFFICIO IMPOSITORE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE REDATTO A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO, OSSERVAZIONI E RICHIESTE;
- RICHIEDERE, CONSULTARE, ESAMINARE, ESTRARRE COPIA DI OGNI DOCUMENTO ACQUISITO AI FINI DELLA VERIFICA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELATIVE.

### **C. LA PRESENZA DEI VERIFICATORI PRESSO LA SEDE DEI CONTRIBUENTI.**

CON RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI MISURE VOLTE A LIMITARE IL DISAGIO DEI CONTRIBUENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, UNO DEI TEMI PIÙ SENSIBILI RIGUARDA LA **PRESENZA DEI VERIFICATORI** PRESSO LA SEDE AZIENDALE O PROFESSIONALE, CHE DEVE ESSERE **DISCRETA, NON "TRAUMATICA" NÉ APPARISCENTE**, IN MODO DA NON ATTIRARE L'ATTENZIONE DELL'AMBIENTE ESTERNO, AL DI LÀ DI QUANTO INEVITABILMENTE PUÒ ACCADERE PER EFFETTO INDIRETTO DELL'ISPEZIONE.

CONSEGUENTEMENTE, I MILITARI IMPIEGATI NEI SERVIZI DI VERIFICA FISCALE, COSÌ COME NEI CONTROLLI STRUMENTALI IN MATERIA DI RICEVUTE E SCONTRINI, INDOSSANO L'ABITO BORGHESE, SALVI CASI ECCEZIONALI, ALLORQUANDO LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI TEMPO E DI LUOGO INDUCANO A RITENERE CHE LA PRESENTAZIONE DI PERSONALE IN UNIFORME SIA OPPORTUNA PER **AGEVOLARE** IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI OPERANTI NONCHÉ COME TUTELA PREVENTIVA DELLA LORO SICUREZZA PERSONALE.

LA PRESENZA DEI VERIFICATORI PRESSO I LOCALI AZIENDALI È ANCHE IL PARAMETRO PER ADEGUARE LA PRASSI AMMINISTRATIVA ALLE PREVISIONI DELLO STATUTO, SECONDO IL QUALE LA PERMANENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE NON PUÒ SUPERARE I TRENTA GIORNI LAVORATIVI, PROROGABILI PER ULTERIORI TRENTA GIORNI NEI CASI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ DELL'INDAGINE.

LA GUARDIA DI FINANZA, IN MERITO, HA SEMPRE SOSTENUTO CHE IL CONCETTO DI “**PERMANENZA**” NON COINCIDE CON LA DURATA COMPLESSIVA DELLA VERIFICA E CHE IL TERMINE PREVISTO DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 212 – PERALTRO RITENUTO ORDINATORIO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ – RILEVA SUL PIANO DELL’EFFETTIVA PERMANENZA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE PER ESIGENZE PROPRIAMENTE ISPETTIVE, CONSIDERANDO QUINDI LE GIORNATE LAVORATIVE EFFETTIVAMENTE IVI TRASCORSE, A DECORRERE DALLA DATA DI ACCESSO, PER SVOLGERE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO.

L’INDIRIZZO INTERPRETATIVO DEL CORPO È STATO CONFERMATO DAL D.L. N. 70/2011 CON CUI IL LEGISLATORE HA CHIARITO CHE, AI FINI DEL RELATIVO CALCOLO, OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE, CONFERMANDO A LIVELLO NORMATIVO LE POSIZIONI ASSUNTE DAL CORPO.

LO STESSO D.L. N. 70/2011 HA, INOLTRE, INTRODOTTTO UNA DIFFERENZIAZIONE CON RIGUARDO AI LIMITI DELLA PERMANENZA DEI VERIFICATORI, IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLE DIMENSIONI DEL CONTRIBUENTE:

- I TEMPI IN ARGOMENTO SONO RIDOTTI A 15 GIORNI, EVENTUALMENTE PROROGABILI IN CASO DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ DELL’INDAGINE PER ULTERIORI 15, PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E PER I LAVORATORI AUTONOMI;

- PER LE ALTRE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI, RESTANO FERMI I PIÙ AMPI TERMINI DI 30 GIORNI, PROROGABILI PER ULTERIORI 30, COME PREVISTO DALL'ORIGINARIA VERSIONE DEL COMMA 5 DELL'ART. 12 DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE ISPETTIVE IN TEMPI CONTENUTI RISULTA AGEVOLATO DALLA CIRCOSTANZA CHE LA RIDUZIONE DELLA PERMANENZA A 15 GIORNI RIGUARDA I CONTRIBUENTI DI MINORI DIMENSIONI, NEI CUI CONFRONTI È POSSIBILE INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE LE "TRACCE" DI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE IN EVASIONE D'IMPOSTA, MEDIANTE UNA MIRATA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACCESSIBILI DALLA RETE INFORMATICA DEL CORPO E L'INCROCIO DELLE RELATIVE RISULTANZE CON LE EVIDENZE ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.

SUL PUNTO, TUTTAVIA, È UTILE FORMULARE UNA **RIFLESSIONE** CHE FA EMERGERE ANCHE **PROFILI DI CRITICITÀ**.

**RECENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI HANNO ASSEGNATO ALLA GUARDIA DI FINANZA FUNZIONI DI CONTROLLO, DA ESPERIRE NEL CORSO DELLE ORDINARIE ATTIVITÀ DI VERIFICA FISCALE, VOLTE A RISCONTRARE L'EVENTUALE SUSSISTENZA DI VIOLAZIONI IN SETTORI EXTRATRIBUTARI.**



CI SI RIFERISCE:

- ALL'ART. 12, COMMA 80, DEL D.L. N. 95/2012 CHE, NEL RIFORMARE LA NORMATIVA IN TEMA DI **TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE** E DELLA REGOLARITÀ DEL **MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO** DI COSE PER CONTO TERZI (PREVISTA DALL'ART. 83-BIS DEL D.L. N. 112/2008), HA ATTRIBUITO ALLA GUARDIA DI FINANZA E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPITI DI **CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I CASI DI MANCATA APPLICAZIONE DEI CC.DD. "COSTI MINIMI" E PER IL RITARDATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEL TRASPORTO** (SI TRATTA, PERALTRO, DI UNA DISCIPLINA PER LA QUALE SONO GIÀ STATE PROSPETTATE, NELLE SEDI COMPETENTI, **NUMEROSE CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED ATTUATIVE**, DI CUI SI AUSPICA LA TEMPESTIVA RISOLUZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI INTERESSATE);
- ALL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.L. N. 145/2013, IL QUALE ASSEGNA ESCLUSIVAMENTE AL CORPO (FATTO SALVO IL CASO DEL CONTROLLO DEGLI UFFICI FINANZIARI IN SEDE DI REGISTRAZIONE) IL **RISCONTRO DELL'AVVENUTO RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI** NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE DI EDIFICI E DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI.

**NON È IN DISCUSSIONE**, NATURALMENTE, LA RILEVANZA DEI BENI GIURIDICI TUTELATI DALLE DUE NORME (DA UN LATO, LA SICUREZZA STRADALE E LA SALVAGUARDIA DEGLI AUTOTRASPORTATORI; DALL'ALTRO IL RISPARMIO ENERGETICO), NÉ SI INTENDE METTERE IN RISALTO **L'IMPATTO IN TERMINI OPERATIVI** DERIVANTE DELL'EVENTUALE APPLICAZIONE CONCRETA DELLE NORME.

IN QUESTA SEDE, SI VUOLE SOLO EVIDENZIARE CHE SI TRATTA DI **AMBITI DI INTERESSE ISTITUZIONALE NON PRIORITARIO PER IL CORPO** E CHE I PARTICOLARI COMPITI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLA GUARDIA DI FINANZA, DA SVOLGERE NEL CORSO DI INTERVENTI ISPETTIVI FISCALI, **MAL SI CONCILIANO SIA CON LA PROIEZIONE OPERATIVA TIPICA DI UNA FORZA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, SIA CON L'ESIGENZA DI RISPETTARE I TERMINI DI PERMANENZA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO.**

IN TALE PROSPETTIVA, SAREBBE OPPORTUNO UN **INTERVENTO LEGISLATIVO** FINALIZZATO A CHIARIRE CHE, NEI COMPARTI IN ESAME, IL CORPO PUÒ ESSERE CHIAMATO A SVOLGERE **ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI SUPPORTO** – PERALTRO EVENTUALE – A FAVORE DELLE **AMMINISTRAZIONI ORDINARIAMENTE COMPETENTI.**

#### **d. ATTIVITÀ ISPETTIVA E CONTRADDITTORIO.**

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE NELLA FASE DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO SI COMPLETA CON LA PREVISIONE DELLA **POSSIBILITÀ DI DIFENDERSI**, ANCHE NEL MERITO DELLE CONTESTAZIONI MOSSE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO.

L'ART. 12, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO STABILISCE CHE *“DOPO IL RILASCIO DEL PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI, IL CONTRIBUENTE PUÒ COMUNICARE ENTRO 60 GIORNI OSSERVAZIONI E RICHIESTE; L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE EMANATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL SUDDETTO TERMINE, SALVO CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA”*, NULLA DISPONENDO ESPRESSAMENTE IN MERITO AL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO.

L'INSTAURAZIONE DI UNA COSTANTE ED OBBLIGATORIA **FASE DIALETTICA PRE-CONTENZIOSA** (O ANCHE DI UNA PARTECIPAZIONE IN FUNZIONE DIFENSIVA AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO) COSTITUISCE ESPRESSIONE DI GARANZIA MA ANCHE DI TRASPARENZA ED EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI INDAGINE TRIBUTARIA.

PROPRIO PER QUESTA RAGIONE, LA GUARDIA DI FINANZA SI È SEMPRE MOSTRATA INCLINE A **RICONOSCERE AI CONTRIBUENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA IL PIÙ AMPIO DIRITTO AL CONTRADDITTORIO**, ANCHE NEI CASI IN CUI TALE GARANZIA NON ERA ESPRESSAMENTE PREVISTA DALL'ORDINAMENTO.

IL PRIMO ESEMPIO RIGUARDA IL PARTICOLARE SISTEMA PRESUNTIVO CHE OPERA CON RIGUARDO ALLE **INDAGINI FINANZIARIE**.

COME NOTO, SONO CONSIDERATI ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO, AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IVA, LE MOVIMENTAZIONI IN ACCREDITO O IN ADDEBITO, SALVO CHE IL CONTRIBUENTE NON DIMOSTRI CHE HA TENUTO CONTO DEI DATI RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E BANCARIA NEI SUOI ADEMPIMENTI FISCALI O CHE GLI STESSI SONO IRRILEVANTI A TAL FINE OPPURE, SOLTANTO PER I PRELEVAMENTI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI, NON NE INDICHI IL BENEFICIARIO.

PER APPURARE TALI CIRCOSTANZE, LA DISCIPLINA CONTEMPLA LA POSSIBILITÀ DI INVITARE IL CONTRIBUENTE A COMPARIRE DI PERSONA O A MEZZO DI RAPPRESENTANTE PER PRODURRE DOCUMENTI UTILI ALL'ISPEZIONE O PER FORNIRE CHIARIMENTI.

SUL PUNTO, LA **GIURISPRUDENZA**, IN NUMEROSE PRONUNCE, HA RICONOSCIUTO LA LEGITTIMITÀ, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'UTILIZZO DEI DATI RELATIVI AI MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI BANCARI DEL CONTRIBUENTE **ANCHE IN MANCANZA DI UNA APPOSITA CONVOCAZIONE DELLO STESSO IN SEDE ISTRUTTORIA**, RILEVANDO L'INESISTENZA DI NORME CHE IMPONGANO TALE ADEMPIMENTO PRIMA DELLA FASE DELL'ACCERTAMENTO VERO E PROPRIO.

LA MANCATA EFFETTUAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE, NON COMPORTA NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI, MA TROVA LA SUA *RATIO* IN ESIGENZE DI ECONOMIA DELLE PROCEDURE. LA PROVA DELLA IRRILEVANZA O INUTILIZZABILITÀ DEI DATI PUÒ, QUINDI, ESSERE FORNITA VALIDAMENTE DAL CONTRIBUENTE DOPO LA CONCLUSIONE DELLA VERIFICA, IN SEDE DI ACCERTAMENTO O DI GIUDIZIO.

LE **DIRETTIVE DEL CORPO** SUL PUNTO, TUTTAVIA, SONO **CHIARE**: ANCORCHÉ IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO IN SEDE ISPETTIVA NON SIA OBBLIGATORIO, I REPARTI SONO **SEMPRE TENUTI** A PORRE IN ESSERE LA **PROCEDURA DIALETTICA** – SALVO CHE NON VI SI SOTTRAGGA IL CONTRIBUENTE STESSO – ALLO SCOPO DI SUPPORTARE ADEGUATAMENTE LE PROPOSTE DI RECUPERO A TASSAZIONE FORMULATE, NEL RISPETTO DEL GENERALE PRINCIPIO DI MOTIVAZIONE, OLTRE CHE PER EVITARE CHE LE CONCLUSIONI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RISULTINO VANIFICATE SOLO A CAUSA DELLA MANCATA ACQUISIZIONE DI ELEMENTI DI RILIEVO.

ALTRO ESEMPIO DI PARTICOLARE ATTENZIONE RIVOLTA AL TEMA DEL CONTRADDITTORIO E ALLE ESIGENZE DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE RIGUARDA I RILIEVI CONCERNENTI **OPERAZIONI RITENUTE ELUSIVE** O, COMUNQUE, CONTRASTANTI CON IL PRINCIPIO DEL **DIVIETO DELL'ABUSO DEL DIRITTO**.

TRATTANDOSI DI UN CONCETTO FRUTTO DI UNA **Costruzione interpretativa di matrice giurisprudenziale**, NON SONO DISCIPLINATI IN MANIERA CHIARA GLI ASPETTI DI GARANZIA DEL CONTRIBUENTE NELLA FASE DELL'ACCERTAMENTO.

SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE, PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE – NELLA DIALETTICA FISCO-CONTRIBUENTE, SOPRATTUTTO NEI CASI IN CUI VENGA CONTESTATA L’ABUSIVITÀ DI UN’OPERAZIONE – L’EFFETTIVITÀ DEL CONTRADDITTORIO, CUI VIENE AFFIDATO IL RUOLO DI “CONTRAPPESO” RISPETTO ALL’AMPLIAMENTO DELLE FATTISPECIE RITENUTE ELUSIVE O ABUSIVE.

ANCORA UNA VOLTA, **PUR IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO OBBLIGO NORMATIVO**, I REPARTI DEL CORPO IMPEGNATI NEL SETTORE HANNO **SEMPRE INSTAURATO UNA FECONDA DIALETTICA** CON I SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA, NELL’OTTICA DI RIEMPIERE DI CONTENUTO I PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE.

CON CIÒ, DI FATTO, **ANTICIPANDO I CONTENUTI DELLA LEGGE DELEGA** PER LA RIFORMA FISCALE CHE, IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO, PRESCRIVE L’INTRODUZIONE DI SPECIFICHE REGOLE PROCEDIMENTALI CHE GARANTISCANO UN EFFICACE CONTRADDITTORIO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SALVAGUARDINO IL DIRITTO DI DIFESA IN OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

#### **e. ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI E LORO BUONA FEDE.**

LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COME SI È VISTO, È DI MASSIMA APERTURA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CHE SE, DA UN LATO, HANNO IL DOVERE DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PUBBLICHE, DALL’ALTRO, HANNO IL DIRITTO DI DIFENDERSI SENZA AGGRAVI PROCEDURALI E NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE RISPETTO AD EVENTUALI RETTIFICHE DELLE PROPRIE DICHIARAZIONI.

CIÒ, OVVIAMENTE, **NON SIGNIFICA POTER PROCRASTINARE SINE DIE UN CONTROLLO** O RITENERE ILLEGITTIMO QUALSIASI INTERVENTO ISPETTIVO O FORMA DI CONTESTAZIONE.

È, INFATTI, AUSPICABILE UN ULTERIORE PASSO AVANTI NEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE, CHE DEVE SEMPRE PIÙ BASARSI SUL RISPETTO DEI RUOLI E SULLA RECIPROCA FIDUCIA.

NEGLI ULTIMI ANNI, IL LEGISLATORE HA INTRODOTTO ALCUNI ADEMPIMENTI GRAZIE AI QUALI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA È POSTA NELLE CONDIZIONI DI CONOSCERE LA REALE OPERATIVITÀ ECONOMICA DEI CONTRIBUENTI E DI MONITORARE CON MAGGIORE ATTENZIONE ALCUNI CONTESTI AD ALTO RISCHIO DI ILLECITO: CI SI RIFERISCE, TRA GLI ALTRI, AL C.D. "SPESOMETRO" (D.L. N. 78/2010), OSSIA ALL'OBBLIGO DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE TUTTE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE OGNI ANNO CON FORNITORI E CLIENTI, NONCHÉ ALLE COMUNICAZIONI CC.DD. "BLACK LIST" (D.L. N. 40/2010), RELATIVE AI RAPPORTI COMMERCIALI INTRATTENUTI CON OPERATORI LOCALIZZATI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA O CHE RIENTRANO IN DETERMINATI SETTORI ECONOMICI O COINVOLGONO CERTE TIPOLOGIE DI SOGGETTI A RISCHIO DI FRODE, SECONDO UNA CASISTICA SPECIFICATA IN APPOSITO DECRETO MINISTERIALE.

TALI ADEMPIMENTI RAPPRESENTANO, DI FATTO, UN'EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE FISCO-CONTRIBUENTE: CONSENTENDO DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE L'ANALISI DI RISCHIO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITÀ ISPETTIVA, PERMETTONO, INFATTI, DI LIMITARE AL MASSIMO OGNI TURBATIVA PER GLI OPERATORI COMMERCIALI.

LA RICERCA DI UN RAPPORTO PIÙ SERENO E COSTRUTTIVO TRA LE PARTI È TESTIMONIATA ANCHE DALLE CITATE PREVISIONI IN MATERIA DI *TRANSFER PRICING* (LA POSSIBILITÀ, PER CHI METTE A DISPOSIZIONE DEI VERIFICATORI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SU CUI SONO STATI BASATI I PREZZI DI TRASFERIMENTO, DI NON ESSERE SANZIONATO IN CASO DI RETTIFICA) E DI *RULING* INTERNAZIONALE.

NE È ULTERIORE CONFERMA LA RECENTE PREVISIONE IN TEMA DI *VOLUNTARY DISCLOSURE*, ATTRAVERSO LA QUALE SONO GARANTITI EFFETTI PREMIALI AI CONTRIBUENTI CHE, AVENDO TRASFERITO CAPITALI ALL'ESTERO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "MONITORAGGIO FISCALE", AMMETTONO GLI ILLECITI, COMUNICANDO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA OGNI INFORMAZIONE UTILE AI FINI DEL RISCONTRO, E VERSANO LE IMPOSTE EVASE.

AL MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ERARIO E CITTADINI POTREBBE CONTRIBUIRE UN INTERVENTO LEGISLATIVO FINALIZZATO A FAR RIENTRARE I REATI TRIBUTARI, AL PARI DELLA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO, DEI REATI SOCIETARI, FINANZIARI E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRA QUELLI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELLA **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI** DI CUI AL D.LGS. N. 231 DEL 2001, COME PERALTRO GIÀ ACCADE IN ALTRI ORDINAMENTI EUROPEI.



QUESTA FORMA DI RESPONSABILITÀ SCATTA QUALORA UN DIRIGENTE O UN DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ COMMETTA, NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DI QUEST'ULTIMA, UNO DEI REATI PREVISTI DAL CITATO DECRETO, A MENO CHE NON SI DIMOSTRI CHE L'ILLECITO SIA STATO POSTO IN ESSERE VIOLANDO I CONTENUTI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVIAMENTE ADOTTATI PER PREVENIRE I REATI DELLA SPECIE.

SUL PUNTO, NON PUÒ NON EVIDENZIARSI COME I REATI TRIBUTARI POSSANO ESSERE PACIFICAMENTE INSERITI NEL NOVERO DI QUEGLI ILLECITI CHE, OVE REALIZZATI, PERMETTONO ALL'ENTE IL CONSEGUIMENTO DI UN "VANTAGGIO", REQUISITO PRESCRITTO DALLA NORMA.

LA CONSUMAZIONE DI TALI REATI, INFATTI, È ESSENZIALMENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE ALLE SOCIETÀ E AGLI ENTI COLLETTIVI RILEVANTI BENEFICI, SIA DI NATURA FINANZIARIA (CONNESSI ALL'INDEBITO RISPARMIO D'IMPOSTA OTTENUTO), SIA DI CARATTERE ECONOMICO, IN TERMINI DI SLEALE CONCORRENZA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE RISPETTANO LE "REGOLE".

PERALTRO, LA **PRASSI GIUDIZIARIA** HA EVIDENZIATO COME, SOVENTE, LE **CONDOTTE DI FRODE FISCALE** RAPPRESENTANO UNO DEGLI **STRUMENTI** ATTRAVERSO CUI VENGONO COSTITUITE **DISPONIBILITÀ EXTRACONTABILI**, UTILIZZATE PER REALIZZARE **ULTERIORI REATI**, ESPLICITAMENTE CONSIDERATI COME PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI, QUALI LA CORRUZIONE E LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.

LA PROSPETTATA NOVELLA NORMATIVA CONSENTIREBBE, PERTANTO, DI **DIFFONDERE** ULTERIORMENTE LA **CULTURA DELLA LEGALITÀ** NEL SETTORE TRIBUTARIO, **VALORIZZANDO LA LOGICA PREVENTIVA** DEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

AUMENTEREBBE, PARALLELAMENTE, IL LIVELLO DELLA *COMPLIANCE* FISCALE, IN QUANTO LE PERSONE GIURIDICHE SAREBBERO INDOTTE A DOTARSI DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IN GRADO DI MIGLIORARE IL CONTROLLO INTERNO E PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI.

## **9. CONCLUSIONI.**

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI, LA GUARDIA DI FINANZA CONFERMA IL MASSIMO IMPEGNO A PROSEGUIRE, CON DETERMINAZIONE, LA MISSIONE DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA, SECONDO GLI OBIETTIVI, LE PRIORITÀ E I PROGRAMMI ASSEGNATI DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IL **CORPO** SVOLGE UN **RUOLO ESSENZIALE NEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE** – DI CUI È FIERO, MA ANCHE CONSAPEVOLE DELLA SUA GRAVOSITÀ – NON SOLTANTO IN **VIA DIRETTA**, CIOÈ ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI, MA ANCHE IN **TERMINI DI DETERRENZA**, FAVORENDO, COSÌ, LA *TAX COMPLIANCE*.

TALI EFFETTI – DI CUI **NON SI HA, SPESSO, IMMEDIATA CONTEZZA** – **POSSONO ESSERE APPREZZATI ANALIZZANDO I RISULTATI SINORA OTTENUTI NELLA LOTTA AGLI ILLECITI TRIBUTARI**, CHE VANNO BEN OLTRE LA MERA DIMENSIONE STATISTICA E RAFFORZANO LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ **RICHIEDE L'IMPEGNO E LA COLLABORAZIONE DI TUTTI**, NEL RISPETTO DEI RUOLI DI CIASCUNO.

LA CAUSA DELLA LEGALITÀ, TUTTAVIA, **NON PUÒ ESSERE DIFESA SENZA IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI**, CHE SEMPRE PIÙ, NE PERCEPISCONO IL PROFONDO VALORE CULTURALE.

IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE, INFATTI, NON È SOLTANTO UN PROBLEMA TRA SINGOLO CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MA **UN OBIETTIVO DI TUTTA LA SOCIETÀ**, POICHÉ SI TRADUCE IN GIUSTIZIA, EQUITÀ E NUOVE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO PER IL PAESE.

È QUESTO IL MOTIVO PER CUI LA GUARDIA DI FINANZA È DA TEMPO IMPEGNATA, IN VIRTÙ DI UN PROTOCOLLO CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, A DIFFONDERE NELLE SCUOLE, DINANZI AI CITTADINI DI DOMANI, IL VALORE DELLA LEGALITÀ CHE, SUL PIANO FISCALE, SI TRADUCE NEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ SANCITO DALLA COSTITUZIONE, SENZA IL QUALE NON SONO POSSIBILI IL PROGRESSO E LA CONVIVENZA CIVILE.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.